

LXXX.

TORNATA DI VENERDÌ 29 MAGGIO 1914

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GRIPPO

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORA

I N D I C E .

Dichiarazioni e osservazioni sul processo verbale:	
GALLENZA	Pag. 3404
LUCCI	3104
CELESIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	3404
Congedi	3405
Relazione sui servizi marittimi sovvenzionati (Trasmissione)	3405
Risposte scritte ad interrogazioni:	
AGNELLI: Agenti subalterni postelegrafici	3405
CHIESA PIETRO: Regolamento della legge contro l'alcoolismo	3403
DENTICE: Stazione ferroviaria di Scafati	3406
MAFFIOLI: Musiche militari	3406
SENÀPE: Vini italiani in Germania	3407
SPELRINO: Guardie tratturi nel comune di Ripalimosano	3407
Interrogazioni:	
Liquidazione della Cassa pensioni di Torino:	
COTTAFAVI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3408-12
GASPAROTTO	3411-12
Multe agli agenti ferroviari:	
VISOCCHI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3412
MIGLIOLI	3413
Restauro dei monumenti nazionali:	
ROSADI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3414-15
LUCCI	3414
Supplenti postali e ricevitori:	
RICCIO, <i>ministro</i>	3415
MIGLIOLI	3416
Ritiro d'interrogazione (Perrone)	3434
Verificazione di poteri:	
Elezione contestata del collegio di Rovigo (eletto Manco)	3417
BASAGLIA	3417
BONOMI IVANOE	3420
SANDRINI	3422
STOPPATO, <i>relatore per la minoranza</i>	3423
MARANGONI	3427
MAGLIANO, <i>relatore per la maggioranza</i>	3428
Votazione nominale sulla proposta della maggioranza della Giunta	3430-31
RAVA, <i>ministro</i>	3430
Convalidazione dell'elezione del collegio di Rovigo (Beghi)	3431

Disegni di legge (Presentazione):

DI SAN GIULIANO: Maggiore assegnazione per il completamento della nuova sede della regia ambasciata a Costantinopoli	Pag. 3431
— Convenzione con il collegio italiano in Alessandria d'Egitto, per l'acquisto di un terreno	3431
GRANDI: Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra	3431-32

Proposta di legge (Scolgimento):

Provvedimenti complementari alla legge sulla istruzione elementare	3432
SOGLIA	3432
DANEO, <i>ministro</i>	3433

Disegno di legge (Discussione):

Navi-asilo ed opera nazionale di patronato per le medesime	3434
PERRONE	3434
COLONNA DI CESARÒ	3436
TOSTI	3436
DENTICE, <i>relatore</i>	3436-39
BATTAGLIERI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3436-39
SANDRINI	3439

Disegno di legge (Approvazione):

Concessione al Consorzio autonomo del porto di Genova della facoltà di sfruttare la cava della « Chiappella »	3441
RAVA, <i>ministro</i>	3440

Disegno di legge (Discussione):

Provvedimenti per gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	3441
BUSSEI	3441-44
PETRILLO	3442
ADINOLFI	3442
GIOVANELLI, <i>relatore</i>	3443-47-48-49
GRANDI, <i>ministro</i>	3444-47-48-49
CARBONI	3446-17-48-49

Relazioni (Presentazione):

SANDULLI: Domanda di procedere contro il deputato De Ambri	3405
MANGO: Bilancio dell'istruzione pubblica	3432
BUCCELLI: Modificazione alla legge contro le frodi nel commercio dei vini	3432
AGUGLIA: Bilancio delle poste e dei telegrafi	3449

Mozione (Lettura)

Industria dello zucchero dalle bietole (GRAZIA-
DEI) Pag. 3450

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari 3450
SALANDRA, *presidente del Consiglio*. 3450
PRESIDENTE 3450
LEONE 3450-51

La seduta comincia alle 14.5.

DEL BALZO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Osservazioni sul processo verbale.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallenga ha chiesto di parlare sul processo verbale. Ne ha facoltà.

GALLENGA. Ieri, in mia assenza, l'onorevole Credaro, riferendosi ad una mia interrogazione del giorno precedente, ha creduto di chiarire l'opera sua rispetto alla nomina del professore aggiunto di scultura nell'Istituto di belle arti di Roma. L'onorevole Credaro ha osservato che nello svolgimento fatto da me i fatti erano stati esposti in un modo incompleto e che i giudizi erano infondati.

Ora a me preme di rilevare che l'onorevole Credaro nelle sue dichiarazioni non ha smentito in nessun modo l'esposizione molto oggettiva e precisa che io feci di quella nomina: osservo che egli ha chiarito anche meglio, e forse anche peggio, una circostanza di notevole importanza cui io aveva appena accennato, e cioè che quando il ministro dell'istruzione pubblica inviò all'Istituto di belle arti le bozze del concorso che intendeva di aprire, la risposta che ne ebbe fu la conferma della proposta fatta questa volta ad unanimità; proposta la cui importanza, come dissi, appare molto relativa. Non già che io metta, come che sia, in dubbio l'indipendenza dei professori che davano il loro parere in proposito, ma perchè quelle deliberazioni sono prese, come ognuno sa, per voto palese e in genere sotto la diretta sorveglianza del direttore dell'Istituto, che aveva già fatta la proposta e l'aveva mantenuta.

A me non resta che trarne questa conclusione che, in certi casi, in Italia è assai più autorevole il Gran Maestro della Massoneria, che il ministro della pubblica istruzione. (*Rumori all'estrema sinistra — Bravo! a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Lucci ha chiesto di parlare sul processo verbale. Ne ha facoltà.

LUCCI. Vari giorni or sono presentai un'interrogazione al ministro dall'interno: « sulle ragioni, che hanno determinato l'allontanamento del prefetto di Napoli e la scelta del successore ».

Chiesi all'onorevole Salandra se avesse creduto di rispondere subito a questa interrogazione, ma a me, all'onorevole Colajanni e all'onorevole Barzilai e ad altri, che avevano presentato interrogazioni analoghe, egli disse che avrebbe risposto quando fosse venuta la volta delle interrogazioni medesime. Io non insistei anche per non turbare l'ordine delle interrogazioni; ma il presidente del Consiglio, dopo lo svolgimento delle interrogazioni riguardanti l'Albania, credette di rispondere anche a queste.

Io non ero presente...

Voci. Male!

LUCCI. No, perchè io mi ero uniformato a quanto aveva detto l'onorevole presidente del Consiglio. (*Commenti*). Forse in questo aveva fatto male.

Ad ogni modo parmi che l'onorevole presidente del Consiglio abbia risposto soltanto sulla prima parte dell'interrogazione, cioè sulle ragioni, che hanno determinato l'allontanamento del prefetto, mentre io lo avevo interrogato anche sulle ragioni che hanno consigliato la scelta del successore, ciò che importa una gravissima questione di correttezza amministrativa.

Desidero sapere se a questo mi si risponderà.

CELESIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Interpretando il sentimento del presidente del Consiglio e per corrispondere al desiderio dell'onorevole Lucci, credo di poter dire che l'onorevole Salandra, rispondendo circa le ragioni per cui fu allontanato il prefetto di Napoli, dichiarò che intendeva rispondere anche a tutti i colleghi che lo avevano interrogato in proposito.

Quanto alla seconda parte della interrogazione dell'onorevole Lucci, che si riferisce alla nomina del nuovo prefetto, credo di poter affermare che, quando verrà la volta della interrogazione stessa, l'onorevole Salandra, o chi per lui, non mancherà di rispondere.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Casuto, di giorni 8; Bonini, di 8; per motivi di salute, l'onorevole Santamaria, di giorni 6; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Giacobone, di giorni 2; Molina, di 5.

(Sono conceduti).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Il ministro della marina ha trasmesso la relazione sui servizi marittimi sovvenzionati per l'esercizio 1912-13.

Sarà depositata in archivio a disposizione degli onorevoli deputati.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sandulli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SANDULLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole De Ambri.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Agnelli, « per sapere se sia nelle di lui intenzioni di provvedere e rimediare al non giusto trattamento che ora debbono subire gli agenti subalterni passati in ruolo il 1° luglio 1907, in seguito alla legge del 25 giugno 1911, n. 575 ».

RISPOSTA SCRITTA. — « La legge 22 giugno 1913, n. 747, dispose la reintegrazione dell'assegno *ad personam* a favore dei vicebrigadieri e dei commessi che ne subirono la perdita o la riduzione per effetto di promozioni a stipendio non superiore al minimo, avvenute contemporaneamente o prima dell'applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 575.

« Secondo il disposto della su citata legge, la quale determinava anche la spesa complessiva e secondo le relazioni che la accompagnarono alla Camera (in una delle quali è perfino riportato il numero degli agenti di ogni singolo gruppo cui si riferisce il provvedimento legislativo) la reintegrazione dell'assegno *ad personam* fu concessa soltanto ai seguenti tre gruppi di agenti:

a) agli ex-fattorini telegrafici che subirono la riduzione di lire 100 o lire 50 di assegno *ad personam* per essere stati promossi da lire 1,100 a lire 1,200 con data anteriore al 1° gennaio 1911 (epoca di applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 575, che elevò a lire 1,200 lo stipendio iniziale del personale subalterno), ma in data posteriore all'andata in vigore della legge 7 luglio 1910, n. 411;

b) agli agenti fuori ruolo, forniti di un assegno iniziale, all'atto della nomina in ruolo, di lire 50, che lo perdettero nel conseguire la promozione da lire 1,000 a lire 1,100 per effetto della legge 7 luglio 1910, n. 411;

c) ai commessi, che, per anticipata promozione a lire 1,000, avvenuta in dipendenza delle qualificazioni di ottimo, subirono la riduzione dell'assegno, a differenza dei loro colleghi di pari anzianità che non l'ebbero ridotto perchè promossi per maturazione del biennio contemporaneamente o dopo l'applicazione della legge 7 luglio 1910, n. 411.

« Ma altri agenti subalterni ex-fattorini telegrafici, passati in ruolo il 1° luglio 1907, sostengono che la legge 22 giugno 1913, n. 747, debba estendersi a tutti gli assegni *ad personam*, assorbiti anteriormente alla legge 25 giugno 1911, n. 575, qualunque sia il momento nel quale l'assorbimento avvenne.

« Questa interpretazione non risponde al principio informatore della legge del 1913, la quale come innanzi è detto determina: a) esplicitamente i tre gruppi di agenti che subirono la perdita o la riduzione per promozioni avvenute contemporaneamente o prima dell'applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 575; b) i limiti nei quali quella legge doveva applicarsi; c) la somma necessaria per renderla applicabile soltanto ai tre gruppi di agenti indicati, per promozioni avvenute immediatamente prima della legge 1911 e non per promozioni avvenute in epoca indefinitivamente anteriore.

« Aggiungasi che lo scopo, per cui fu dalla legge disposta, nei sensi su indicati, la reintegrazione dell'assegno *ad personam*, risulta, chiaramente e decisamente, oltre che dalle relazioni che accompagnarono il progetto di legge, anche dai pareri del Consiglio di Stato 20 ottobre 1911, 14 giugno 1912, 3 gennaio 1913 e 10 aprile 1914.

« La legge quindi del 1913, accettando il criterio che gli assegni personali goduti dagli agenti provenienti dai fattorini telegrafici e dai fuori ruolo non dovessero essere assorbiti negli aumenti di stipendio derivanti dalla riforma organica del 1911, ripristinò l'assegno solo a quei subalterni i cui colleghi di eguale anzianità al momento dell'applicazione della legge 1911 avevano ancora l'assegno personale.

« Da ciò si deduce che la legge 22 giugno 1913, n. 747, delimitandone gli effetti ad un determinato numero di agenti, non può estendersi a tutti gli assegni *ad personam* assorbiti anteriormente alla legge 25 giugno 1911, qualunque sia il momento in cui l'assorbimento avvenne, e però gli agenti subalterni, entrati in ruolo il 1° luglio 1907, non possono invocarla in proprio favore.

« *Il sottosegretario di Stato*
« MARCELLO ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione presentata dal deputato Pietro Chiesa « per sapere se il Regolamento che deve disciplinare la legge contro l'alcoolismo sia già approvato dai rispettivi enti che ne hanno per legge il mandato di compilarlo e se per la compilazione sia stato sentito un rappresentante della Federazione esercenti italiani ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Dallo schema di regolamento per l'esecuzione della legge contro l'alcoolismo ebbe da occuparsi il Consiglio del commercio per dare il suo parere su alcune disposizioni da includersi nel regolamento stesso.

« Per tutt'altro l'interrogazione dell'onorevole Chiesa dovrà essere rivolta al Ministero dell'interno alla di cui competenza è riservata l'applicazione della legge contro l'alcoolismo.

« *Il sottosegretario di Stato*
« COTTAFÀVI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annun-

cia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Dentice « per conoscere la ragione del ritardo a provvedere ai lavori di ampliamento e sistemazione della stazione ferroviaria di Scafati, specialmente per la costruzione di un piano caricatore, di capannoni per deposito di merci a grande e piccola velocità di arrivo e partenza, e per l'aumento dei binari di manovra e di riserva, e per tutti gli altri lavori richiesti dal grande incremento del traffico ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Presso l'Amministrazione ferroviaria è in corso di studio un progetto di ampliamento e generale sistemazione della stazione di Scafati, inteso a provvedere a tutti i riconosciuti bisogni della stazione stessa e del traffico ad essa affluente. Tale studio si presenta però particolarmente laborioso nei riguardi della viabilità ordinaria, in causa di molti passaggi a livello esistenti in vicinanza della stazione. L'esecuzione poi di detto progetto dovrà necessariamente essere subordinata sia alla disponibilità dei fondi assegnati all'Amministrazione delle ferrovie per le spese di carattere patrimoniale, sia agli accordi con gli enti locali per regolare le questioni inerenti ai suddetti passaggi a livello.

« *Il sottosegretario di Stato*
« VISOCCHI ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione presentata dal deputato Maffioli, « per sapere se giudica conforme alle disposizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra in data 5 maggio 1892, n. 3042, la scrittura per concerti stipulata in concorrenza di prezzo tra la Ditta Surini-Zerboni esercente a Milano, il Kursaal Diana e le bande militari locali ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Le musiche militari oggi sono regolate dall'istruzione 23 dicembre 1908, la quale abrogò ogni altra precedente disposizione in materia.

« Tale istruzione ammette l'impiego di dette musiche anche per scopi non pertinenti al servizio militare, e ciò: gratuitamente, quando trattasi di concorso a feste di beneficenze, solennità patriottiche, commemorazioni, esposizioni, ecc., ovvero « dietro compenso » giornaliero fisso di almeno 200 lire, quando si tratti di spettacoli di altra specie. In questa seconda ipotesi però, fra le tassative limitazioni sancite dalle

norme in vigore, v'è quella di negare la concessione quando la richiesta abbia origine da dissidi o rivalità fra i corpi musicali civili e le imprese o direzioni di spettacoli.

« Ciò premesso, posso assicurare che le musiche del Presidio di Milano sono state concesse anche quest'anno per i concerti estivi al Kursaal Diana dopo che le autorità civili, politica e comunale, previamente interpellate dal Comando di quel Presidio, ebbero concordemente dichiarato che nessun ostacolo si opponeva alla partecipazione delle musiche stesse ai concerti in parola e che nessuna eccezione veniva mossa al riguardo da quel corpo di musica municipale. Nè sembra che il compenso pattuito in lire 200 per sera sia tale da potersi considerare prezzo di « concorrenza » o benevola « concessione » in favore della Società richiedente.

« Concludendo, posto che tutte le cautele volute furono scrupolosamente osservate dall'autorità militare locale, la concessione cui si riferisce l'onorevole interrogante non può ritenersi contraria alle disposizioni vigenti.

« Il ministro
« GRANDI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno e l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, annunciano di aver dato, ciascuno, risposta scritta all'interrogazione presentata dal deputato Senàpe, ai ministri degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio, « per sapere quale azione intendano spiegare, e come credano agire, per evitare, che i progetti sui vini esteri - i quali si stanno elaborando in Germania, che molto danneggerebbero il mercato dei vini italiani con la Germania istessa, e coi quali si minaccia un aumento dei diritti di dogana tanto sui vini, quanto sulle uve da pressare e sulle uve da tavola - siano approvati e messi in esecuzione ».

RISPOSTA SCRITTA. — « È in proposito da rilevare che i vini italiani, uve da tavola e uve da pigiare, sono, fino al 31 dicembre 1917, garantiti alla loro importazione in Germania, dal trattato del 3 dicembre 1904, per cui nessuna minaccia può venire loro, fino a quell'epoca, per un aumento di diritti doganali.

« È spiegabile, del resto, che, come l'Italia si sta preparando per la rinnovazione

del trattato, così si sta preparando la Germania, nè sarebbe agevole, pel momento, spiegare azione presso quel Governo, come non sarebbe opportuna un'azione di quel Governo presso di noi relativamente all'importazione di prodotti tedeschi nel Regno.

« A tutela dei nostri interessi economici sta ora compiendo studi la Commissione Reale per la rinnovazione dei trattati di commercio, e ad essa è affidata la cura di formulare le proposte che varranno a proteggere, nei rapporti coi diversi Stati, le nostre operazioni.

« Soltanto dopo compiuti tali studi, tutte le complesse questioni attinenti alla politica doganale dell'Italia potranno formare materia di negoziati internazionali.

« In questi concetti è concorde Sua Eccellenza il ministro d'agricoltura, industria e commercio.

« Il sottosegretario di Stato
« BORSARELLI ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, si associa alla risposta che in merito all'interrogazione dell'onorevole Senàpe viene data dal Ministero degli affari esteri.

« Il sottosegretario di Stato
« COTTAFAVI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Spetrino, « per sapere se sia vero che con recente provvedimento sia stata del tutto soppressa la brigata delle guardie di Regio tratturo nel comune di Ripalimosano, ove era stata istituita fin dalla fondazione del Regno, e per conoscere quali sarebbero stati i criteri della eventuale soppressione, che manifestandosi inopportuna per la tutela dei tratturi che attraversano il territorio di quel comune, riuscirebbe dannosa agli interessi di quella cittadinanza anche nei riguardi della pubblica sicurezza ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Al personale di custodia dei Tratturi è affidata la vigilanza generale e la tutela della conservazione della vasta rete dei Tratturi del Tavoliere di Puglia, la quale, estendendosi da Aquila a Lecce, attraverso il territorio di dieci provincie, ha uno sviluppo complessivo di circa tremila chilometri.

« Detto personale fu in origine ripartito in brigate di due o tre agenti, raggruppati qua e là, ma in modo assai poco rispon-

dente agli scopi del servizio di custodia, soprattutto perchè le sedi di brigata erano in numero inadeguato alla estensione delle vie armentizie da vigilare, nè potevano essere aumentate, dato l'esiguo contingente numerico degli agenti disponibili, secondo il quadro organico del Corpo.

« Questa condizione di cose divenne ancor più palese con l'esplicarsi del nuovo regime dei Tratturi, a termini della legge 20 dicembre 1908, n. 746; in pendenza di che, aumentando l'esigenze di una rigorosa e continua vigilanza, si rese necessario di applicare il nuovo ordinamento del servizio di custodia previsto coll'articolo 25 del regolamento 5 gennaio 1911, n. 196.

« Gli studi fatti in proposito, per concordare parere delle Intendenze, gli Uffici tecnici di finanza e della Reale Commissione dei Tratturi, condussero ad abolire l'accenramento di parecchie guardie in una stessa sede, per ripartirle invece individualmente lungo la rete dei Tratturi, allo scopo di intensificare e rendere veramente proficua l'azione di tutela diretta e di repressione degli abusi; e in base a tale criterio, fu infatti disposto il nuovo riparto del personale di custodia, fissando le sedi e le zone di vigilanza quali risultano approvate col ministeriale decreto 28 febbraio 1914, n. 2317.

« Col nuovo riparto fu necessità il sopprimere le brigate di Ripalimosano, Dronia, Ripabottoni, Termoli e Rotello in provincia di Campobasso, nella quale provincia però le sedi delle guardie Tratturi, da otto che erano furono portate a quattordici, distribuendole nel vasto territorio in modo più rispondente ai bisogni del servizio, al quale tali guardie sono in modo esclusivo adibite.

« Concludendo, la soppressione della brigata di Ripalimosano fa parte di un provvedimento generale già deliberato, ora in corso di attuazione, provvedimento inteso ad assicurare — come è stato riconosciuto dagli Uffici e dai Corpi competenti — la più efficace tutela dei Tratturi che è, e deve rimanere l'unica attribuzione degli agenti ad essa preposti.

« Il sottosegretario di Stato
« DA COMO ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inserita nell'ordine del giorno d'oggi è degli onorevoli Gasparotto, Agnelli, La Pegna, De Capitani, Cassin, Soleri, Bianchi Vincenzo, Bouvier, Senàpe, Rampoldi, Saudino, Amato, Veroni, Delle Piane, Salo-

mone, Schiavon, De Giovanni, al ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere se, a seguito della pubblicazione del piano di riparto, non creda opportuno facilitare le operazioni di liquidazione delle attività della cessata Cassa pensioni di Torino, provvedendo anzitutto alla tacitazione dei soci recedenti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

COTTAFI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* Sono lieto che l'onorevole Gasparotto e i suoi colleghi abbiano presentato questa interrogazione che porge il modo e l'occasione al Ministero di agricoltura, industria e commercio di dare quegli schiarimenti che forse altrimenti non gli sarebbe stato altrettanto agevole di fornire.

Gli onorevoli interroganti hanno presentato un'interrogazione che nella forma è molto semplice; ma che, per gli intendimenti che essa manifesta, e per la procedura che inevitabilmente conviene seguire in materia tanto delicata quanto è quella della ripartizione di un patrimonio che è composto nel modo il più vario e complesso, assurge a una grande importanza; e quindi la Camera scuserà se io dovrò esporre qualche dettaglio in proposito.

Occorre anzitutto premettere che dei soci e delle quote, ammontanti a circa 500,000, circa 200,000 sono caduti in prescrizione; quindi il riparto vien fatto per 300,000 quote ben dettagliate.

Di queste 300,000 quote, un terzo dei soci che le rappresentano hanno optato per l'Istituto Nazionale delle assicurazioni e cioè hanno consentito, concedendo, io credo molto utilmente, la loro fiducia all'Istituto di previdenza dello Stato a cambiare la loro interessenza nella Cassa Mutua di Torino in una polizza dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni.

Un altro terzo, essendo pressochè composto di operai, o se non di operai nel vero e più stretto senso della parola, da quelle persone che, a termini della legge sulla Cassa Nazionale di previdenza, vivendo del loro lavoro manuale, hanno diritto ad essere iscritte alla Cassa Nazionale di previdenza, hanno optato per la Cassa Nazionale, e questi pure, a parer mio, hanno operato ottimamente in quanto che da una Cassa di previdenza formata privatamente e senza garanzia, e basata più su illusioni

che su dati aritmetici e di fatto, sono passati a una Cassa di previdenza che in ogni caso ha sempre la garanzia dello Stato, in quanto è una Cassa che tutti insieme siamo obbligati di sostenere e di diffondere nel popolo.

Rimane l'ultimo terzo costituito da liberi cittadini, che, non volendo iscriversi presso la Cassa Nazionale di previdenza, o non volendo assicurarsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, o avendo necessità del loro denaro, credono di dover presentare la domanda di recesso entro il termine che è stato fissato.

Ora, comprenderanno gli egregi interroganti che è appunto la somma che si deve versare a questi terzi quella che è più delicata, quella che impegna di più l'Amministrazione, perchè una volta uscita non si può più in alcun modo conteggiare diversamente.

Quando noi inserivamo un terzo dei soci della Cassa Mutua all'Istituto di Stato e quando lo inserivamo alla Cassa di previdenza, una rettifica avvenire può sempre essere possibile; ma quando noi abbiamo restituito a un privato una quota, non vi è più possibilità di rettifica, specialmente se egli avesse ad esigere più di quello che per avventura gli fosse dovuto.

Ora, noi crediamo che sarebbe contrario alla legge ed ingiusto se noi dovessimo alla cieca ripartire le attività in tre parti senza altra considerazione. E affinché non cada dubbio sulle mie parole, io avverto che quando dico senza altra ulteriore considerazione, non intendo con questo di mettere in dubbio in modo alcuno l'esattezza dei calcoli del Regio Commissario che ha effettivamente fatto opera buona e solerte: ma di aver riferimento per tutte quelle altre conseguenze che possono venirne nella liquidazione di un patrimonio di oltre 76 milioni, e che, come ho detto prima, è composto di varie attività, il cui valore non è sempre uguale, il cui valore non è oggi computato in modo assolutamente esatto.

Ad esempio: qualcuno ha trovato a ridere sulle lungaggini che vi sono state nella formazione dello stato patrimoniale; ora è bene che si sappia che l'Amministrazione ha creduto, e io credo che abbia operato ottimamente, di servirsi del parere degli uffici tecnici di finanza (e questo si comprende, trattandosi di un patrimonio che in gran parte era dovuto a gente che calcolava sulla propria previdenza) per diminuire il cumulo delle spese; ebbene sono

occorse 359 perizie, perchè la Cassa Mutua aveva stipulato mutui su 359 costruzioni fra stabili, case e villini, e forse è questo l'unico ramo in cui essa ha prestato opera indirettamente utile, perchè, se non ci fosse stato questo aiuto, questi 359 immobili forse non sarebbero sorti, non trovando il capitale disponibile, per quanto io non ammetta che si adoperi il danarò dei poveri per creare villini, anche a condizioni favorevoli. In ogni modo, per i soci trasferiti ai due istituti di cui ho parlato prima, la liquidazione si può considerare come compiuta, ripeto, anche pel fatto che, rimanendo iscritti in due istituzioni che hanno così stretta correlazione col Ministero di agricoltura, si è sempre in grado di fare rettifiche. Ai soci i due istituti riconoscono come credito l'ammontare delle quote, e ricevono come corrispettivo le attività equivalenti contemplate nello specchio patrimoniale.

L'Amministrazione ha anche curato, e così il Commissario Regio, che si formi una riserva: comprenderà l'onorevole Gasparotto, comprenderanno i suoi colleghi che quando si tratta di dover liquidare nel più breve tempo possibile un patrimonio di 75 milioni, di avere 359 mutui su immobili in corso e di avere anche una quantità di titoli dello Stato in contratto sulla piazza, bisognava andare con la massima prudenza per non svalutarli soverchiamente e non danneggiare il patrimonio, perchè a fare liquidazioni in fretta e furia tutti sono abili, ma bisogna curare anche l'interesse di coloro che sono in realtà i veri proprietari del patrimonio.

Conseguentemente si è stabilita una riserva di cinque milioni e 400 mila lire circa, che si crede possa bastare a tutti i bisogni; e che possa bastare a tutti i bisogni noi abbiamo avuto anche una prova ultimamente perchè, essendovi stata una causa tra il Commissario Regio della Cassa mutua e i suoi impiegati, che pretendevano certi vantaggi dopo lo scioglimento dell'Istituto stesso, la causa è stata perduta dagli impiegati, quindi quella parte di riserva che si era stabilita per far fronte eventualmente alla perdita della lite rimane come garanzia maggiore nella formazione della riserva.

La riserva dunque lascia un margine attivo, e lo lascia anche perchè tanto la Cassa nazionale di previdenza come l'Istituto nazionale dell'Assicurazione, nel loro devoto intendimento di non arrecare danni

ulteriori alle famiglie che avevano affidato i loro risparmi alla Cassa mutua di Torino, si sono impegnati di rilevare i titoli di Stato a corsi superiori a quelli del mercato. Questo non solo è una prova di fiducia che si doveva ai titoli dello Stato, ma è anche un atto che non può danneggiare quegli Istituti perchè non acquistano per rivendere, ma per trattenere nelle proprie casse quelle somme, quindi quello che ad essi preme più che altro è l'interesse delle cartelle e dei titoli di Stato.

Vengo ora a parlare dell'ultimo terzo dei soci, cioè, dei recedenti. L'onorevole Gasparotto fa segni di consentimento e lo accontento subito, ripetendogli che ho dovuto dare questi schiarimenti perchè non avrei potuto essere sufficientemente chiaro relativamente all'ultimo terzo dei soci se non avessi parlato prima degli altri soci. Ora il terzo dei soci rimanenti non ha fatto ancora conoscere le intenzioni sue se non in minima parte.

Se desidera qualche cifra, le posso dire che mi pare duri per 60 giorni il tempo utile per dichiarare il recesso; e che fino ad oggi abbiamo una media di circa 200 diffide al giorno; se continua così si avrà un largo margine di soci che pur non avendo sollecitato di passare all'Istituto di assicurazione o alla Cassa Nazionale di previdenza, non intendono domandare il recesso.

Ad ogni modo, se anche tutti domandassero il recesso, il che non è presumibile, si dovrebbe liquidare effettivamente la terza parte del patrimonio sociale, cioè un'attività di circa 25 milioni costituita per metà da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, per un sesto da immobili, per un quarto da crediti ipotecari verso società costruttrici di case popolari, e per la rimanente parte da altre attività.

Occorre appena avvertire che in materia come questa si deve procedere con avvedutezza e prudenza. Diversamente si danneggerebbero gli interessi degli stessi recedenti, si nuocerebbe all'andamento del mercato e si pregiudicherebbero molti interessi collegati con la Cassa pensioni, come quelli delle Società cooperative di case popolari.

Gli onorevoli interroganti vorranno riconoscere che sarebbe assurdo, e per un certo rispetto immorale, se a migliaia di recedenti, molti dei quali consumeranno presto il loro piccolo peculio, si facesse una condizione migliore di quella in cui si troveranno coloro che persevereranno nell'abito della previdenza.

Sono tuttavia lieto di assicurare gli onorevoli interroganti che il Governo provvederà con impegno perchè il realizzo delle quote possa avvenire con ogni sollecitudine. I termini stabiliti nel regolamento sono da noi considerati come massimi prudenziali.

Naturalmente ora non posso entrare in particolari al riguardo: ciò non sarebbe consentito dallo stato delle pratiche nè dalla loro natura. Ma gli onorevoli interroganti vorranno avere fiducia nell'opera nostra, ispirata ai medesimi intendimenti dai quali essi sono mossi.

Credo che tutti abbiano comune con noi il proposito che il recesso debba essere a tutti sconsigliato e non debba in alcun modo essere incoraggiato.

Noi certo non vogliamo precludere ad alcuno il diritto di recedere, garantito dalla legge; anzi con le nostre disposizioni abbiamo voluto che esso fosse reso agevole a tutti ed a tal fine abbiamo limitato al minimo le formalità. Noi intendiamo benissimo che taluno v'è che può avere bisogno e forse necessità di riprendere la piccola somma cui ha diritto. E naturalmente a questi bisognosi provvederemo.

Ma purtroppo la speculazione è sorta in molte parti d'Italia: e molti faccendieri cercano di trarre profitto dall'ignoranza e dal bisogno di taluni soci per fare incetta delle loro quote.

Ora io desidero dichiarare subito, perchè ciò sia inteso fuor di qui, che questa speculazione combatteremo con fermezza, e che procureremo tutte le possibili agevolzze ai soci, ma porremo ogni studio perchè esse siano precluse agli speculatori.

Il Ministero d'agricoltura prenderà tutte le disposizioni necessarie perchè il termine venga notevolmente abbreviato e la procedura sia semplificata in modo che non si abbiano ritardi.

Lo Stato e il Ministero, nel sostituirsi alla Cassa Mutua di Torino, l'hanno fatto per conservare un patrimonio, e per far sì che non andassero disperse le somme risparmiate da tante famiglie con tanti stenti. E se speriamo che non siano numerosi i recessi, lo facciamo perchè non siamo certi che 25 milioni distribuiti fra migliaia di persone possano essere utili alle famiglie, come potrebbero esserlo se queste persone si mantenessero iscritte all'Istituto di assicurazione di Stato.

La liquidazione della Cassa Mutua pensioni di Torino rappresenta, nei risultati tangibili ora resi evidenti, una grave delu-

sione per parecchie centinaia di migliaia di cittadini. L'opera di persuasione di tutti noi eviti che questa delusione nuoccia allo sviluppo della previdenza nel nostro paese! Cerchiamo anzi di trarre giovamento dalla triste esperienza ed otteniamo che le abitudini di previdenza contratte sotto le illusioni di falsi miraggi continuino e siano dirette ai veri loro fini con mezzi sinceri ed onesti.

PRESIDENTE. L'onorevole Gasparotto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GASPAROTTO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario della risposta veramente cortese ed ampia, conforme del resto alla importanza dell'argomento, perchè sono in giuoco 76 milioni che rappresentano i sudati risparmi di tanta povera gente.

La Camera consenta che approfitti del mio diritto di parlare cinque minuti, per dire qualche parola su quanto è stato già fatto e su quanto resta ancora da fare.

Siamo dinanzi ad una liquidazione che io chiamerei veramente storica e dalla quale temo che lo Stato italiano esca senza onore. Infatti, mentre la legge sul monopolio delle assicurazioni concedeva al regio liquidatore della Cassa pensioni di Torino tre mesi per presentare il piano di valutazione e di riparto delle attività della Cassa stessa, occorsero 16 mesi per fare quello che una Commissione d'inchiesta ministeriale nominata col Regio decreto 21 maggio 1910 aveva fatto in 40 giorni ed il Commissario capo in dieci. Non poteva essere altrimenti, perchè questo cospicuo capitale di 76 milioni è costituito da titoli dello Stato italiano, che certamente non hanno bisogno di valutazione, e pel resto era ed è costituito da attività valutate e rivalutate alla stregua di rigorose perizie al momento dell'investizione dei capitali. Inoltre questi capitali erano stati soggetti a severo controllo amministrativo.

Per modo che, onorevole sottosegretario di Stato, voi non potete far torto alla pubblica opinione se essa si è convinta che il liquidatore preposto dallo Stato italiano alla valutazione ed alla realizzazione dei risparmi di quella povera gente abbia lavorato non già per la liquidazione della Cassa pensioni, ma soltanto, o quasi esclusivamente, per l'Istituto di Stato delle assicurazioni, venendo meno così al suo preciso dovere.

Io quindi, anche a nome dei miei amici a cui è pervenuta l'eco di tante proteste, non posso dichiararmi soddisfatto dell'opera

del regio liquidatore che, in fondo, rappresenta lo Stato italiano, e non posso che lasciar partire da questo banco una parola di perdono e di oblio per quanto è stato fatto.

Vediamo brevemente quanto resta a farsi. Vi è oggi un capitale di 75,974,000 lire da distribuire fra i 350 mila associati sparsi, come dissi, in tutte le regioni d'Italia; e questo riparto è da farsi secondo un piano che io non reputo esatto, inquantochè il liquidatore ha voluto accantonare, con prudenza veramente eccessiva, la cospicua somma di 5,014,000 lire. Io ritengo che, a liquidazione veramente avvenuta, secondo i calcoli fatti dai più accreditati attuari italiani e secondo la previsione dello stesso ultimo Consiglio di amministrazione della Cassa (pel quale desidero che sia pronunziata alla Camera una parola di difesa), ritengo, dico, che il capitale della Cassa mutua delle pensioni abbia reso più del 6 per cento fra interessi e benefici di mutualità, come del resto ebbe ad accertare non già una Commissione di privati, ma la Commissione ministeriale d'inchiesta del 1910.

Comunque urge, e lo riconosce anche l'onorevole sottosegretario di Stato, che si addivenga alla realizzazione delle attività ed alla distribuzione di esse, nella quota corrispondente, ai soci recedenti.

Io posso far mio l'augurio del Governo, che i criteri della previdenza prevalgano ancora una volta e che i soci, anzichè recedere, abbiano ad affluire nella loro maggioranza all'istituto statale.

Ma il Parlamento deve riconoscere onestamente una verità, e cioè che siccome i denari della Cassa pensioni non sono dello Stato, ma degli associati, occorre tacitare i soci recedenti con le attività patrimoniali di più facile realizzazione, ovvero, prendendo il coraggio a due mani, mediante il rilievo in massa di tutte le attività patrimoniali della Cassa pensioni da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Questo secondo mezzo sarebbe preferibile, e so che anche il Governo intende studiare questa via di uscita; nel qual caso io mi permetto di raccomandare al Governo di ricordarsi che lo Stato non dovrà preoccuparsi solo degl'interessi dell'Istituto nazionale, ma anche degli interessi dei soci.

Raccomando poi anche la sorte degli impiegati della Cassa e degli agenti sperduti in tutte le più piccole borgate italiane, che sono stati i primi maestri, i primi propa-

gandisti dell'assistenza e della previdenza popolare italiana.

Una causa fu da essi vinta dinanzi al tribunale di Torino, fu perduta alla Corte d'appello, ma mi auguro che quelle norme di equità che noi raccomandiamo sempre ai privati siano praticate anche dallo Stato. Forse di questi impiegati potrà giovare lo Stato italiano per diffondere anche in Italia quelle assicurazioni popolari a tariffa minima che sono ormai diffusissime nei paesi esteri; e soltanto allora potremo dire che il Parlamento italiano, approvando il monopolio delle assicurazioni, ha inteso di fare opera non solo di previdenza fiscale, ma anche e soprattutto di previdenza sociale.

COTTAFI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Faccio osservare che questa è la prima interrogazione, che si sceglie; e che ha già preso la metà del tempo assegnato dal regolamento per le interrogazioni.

COTTAFI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Scusi, onorevole Presidente, ma l'argomento è della massima importanza. Del resto sarò brevissimo.

L'onorevole Gasparotto non può dubitare che io sia tra i più interessati, perchè si faccia opera di previdenza sociale. Infatti molte di quelle cose che egli ha detto oggi alla Camera ho detto anche io altre volte dal banco di deputato, facendo così il mio dovere, come continuerò a farlo ora che sono sottosegretario di Stato. L'onorevole Gasparotto però è caduto, involontariamente, in due gravi inesattezze.

In primo luogo egli ha detto che la Commissione d'inchiesta ha compiuto in quaranta giorni il suo lavoro. Or bene la Commissione d'inchiesta è stata nominata il 21 maggio 1910, ha cominciato i suoi lavori il 1° giugno 1910 ed ha presentato la relazione il 30 gennaio 1911, il che importa 244 giorni.

Io stesso presentai una interpellanza alla Camera sul soverchio ritardo nel compimento dell'opera della Commissione, cosa che non avrei fatto se la Commissione avesse esaurito il suo compito in quaranta giorni.

In secondo luogo l'onorevole Gasparotto ha detto che il Commissario Regio doveva terminare il suo lavoro in 90 giorni. Il regolamento aveva fissato questo termine; ma sta di fatto che la contabilità non era

esatta, e che dalle pubblicazioni e dai registri della Cassa risultavano dati ed elementi che non corrispondevano affatto agli elementi e ai dati che venivano tassativamente richiesti dalla legge e dal regolamento.

Ecco perchè i 90 giorni si sono dovuti accrescere, perchè di mano in mano che i dati vennero trovati inesatti si dovette procedere alle rettifiche; e l'onorevole Gasparotto sa meglio di me che in materia di elementi aritmetici, in materia di contabilità, una volta trovati otto o dieci dati errati, viene la necessità di verificarli tutti per non cadere in quelle inesattezze che altrimenti sarebbero una colpa.

GASPAROTTO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Lo indichi.

GASPAROTTO. Sono stato esatto quanto mai, e rispondo, *ex ore tuo te iudico*, con le parole dello stesso liquidatore.

Con circolare 27 settembre 1913 il Regio commissario liquidatore A. Stella dichiarava imminente la pubblicazione del piano di riparto, il che voleva dire che gli studi erano completi. Orbene, sono passati sette mesi prima di arrivare a questa pubblicazione; il che significa che mentre gli studi erano pronti si è creduto invece di stancare i soci. Questa è la verità.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Miglioli, Ciriani, Schiavon, Micheli, al ministro dei lavori pubblici « per sapere se conviene con i metodi di disciplina adottati dalla Direzione delle ferrovie nei riguardi delle categorie inferiori del personale ferroviario e in particolare del personale viaggiante, al quale quotidianamente viene sottratta una parte della già insufficiente paga, per mezzo di multe, che sono l'espressione d'un sistema odioso e comunque pregiudizievole ad un serio e proficuo controllo del servizio e al migliore andamento del medesimo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

VISOCCHI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le punizioni a carico del personale sono deliberate in conformità delle norme stabilite dal regolamento 22 luglio 1906 per il personale delle Ferrovie dello Stato. In base a queste disposizioni le multe al personale del servizio attivo sono di competenza in massima dei capi delle divisioni compartimentali, e vengono inflitte dopo sentiti gli agenti nelle loro giustificazioni.

Contro tali provvedimenti possono poi gli agenti ricorrere in sede superiore: sul ricorso spetta di provvedere, in via definitiva, al Comitato di esercizio che è composto del direttore compartimentale e dei capi delle quattro divisioni locali.

L'applicazione delle multe è pertanto rimessa al prudente apprezzamento dei funzionari superiori locali, ai quali la Direzione generale ritiene opportuno di riservare una certa discrezionalità, trattandosi di un mezzo di richiamo al personale, che, per agire efficacemente nell'interesse del servizio e del pubblico, deve essere di pronta attuazione.

In generale, del resto, salvo qualche rara eccezione, tutte le volte che la Direzione generale ha avuto occasione di occuparsi dei ricorsi degli agenti che si lagnavano di essere ingiustamente colpiti, ha dovuto confermare i provvedimenti presi e ha dovuto riconoscere che le multe erano state giustamente applicate.

A dimostrare poi all'onorevole Miglioli che non si abusa di questo certo non simpatico metodo di punizione, debbo dire che l'importo totale delle multe negli ultimi esercizi si è tenuto costante, malgrado l'aumento notevole verificatosi nel numero degli agenti in conseguenza dell'aumentato traffico.

Debbo infine aggiungere che il provento di queste multe va a totale beneficio della Cassa di previdenza degli agenti stessi, la qual cosa toglie a queste punizioni quel carattere odioso che sarebbe biasimato dall'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Miglioli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MIGLIOLI. Non posso dichiararmi soddisfatto.

Verrà il momento di discutere alla Camera, quando si porterà la proposta dell'inchiesta ferroviaria, anche il sistema in vigore dell'applicazione di queste multe ed il modo come si attua la disciplina del personale ferroviario, specialmente riguardo al personale delle più umili categorie. Per oggi basti questo.

Pur ammettendo che sieno perfetti i regolamenti, pur ammettendo che sia sicuro il metodo di controllo, bisogna che la Direzione generale ne deleghi l'incombenza a persone le quali diano maggiori garanzie di serietà e di equità nell'adempimento dei doveri del grave ufficio a cui sono destinate. E poichè questa mia affermazione grave voglio che sia confortata da prove

di fatto, dirò quale è stato il movente della mia interrogazione.

Parecchi giorni prima dell'agitazione del personale ferroviario, fra il personale viaggiante e il personale di macchina, dipendente dal compartimento di Milano, si era manifestato un vivissimo malcontento, non soltanto per le disposizioni strane introdotte nel regolamento che rendevano impossibile la funzione e la vita di questi impiegati, ma anche perchè l'ufficio di ispezione, incaricato del controllo, compieva opera veramente tirannica, multando ingiustamente il personale e adottando nell'interpretazione del regolamento criteri meschini od iniqui.

BELTRAMI. Ella va incontro all'enciclica! (*Si ride*).

MIGLIOLI. Non ne ho paura, perchè so che difendo una causa giusta. (*Commenti*).

Si fece quindi un'inchiesta nei depositi di Cremona, di Brescia e di altre città, e da essa risultò che nessuno del personale poteva ritirare intero il proprio salario, perchè doveva necessariamente essere incorso nelle infrazioni del regolamento ed in conseguenza doveva subire le solite multe che diminuiscono la già scarsa mercede dei ferrovieri.

Ora il dilemma è molto facile: o questi regolamenti erano di attuazione impossibile, o, ammesso che fossero di attuazione possibile, vuol dire che le persone incaricate del controllo e della disciplina compivano un'opera vessatoria a danno del personale nel richiederne l'applicazione. E poichè la verità dolorosa era precisamente questa, l'ho voluta rilevare presso la stessa Direzione generale, ed ho prodotto, a titolo di ulteriore prova irrefutabile, anche una cedola la quale dava la dimostrazione squisita dei meschini criteri e dell'incoscienza, con cui da parte dell'Ispettorato si applicava il regolamento e si infliggevano le multe al personale ferroviario.

Ad un macchinista si mandava la cedola della decretatagli punizione con questa annotazione: voi dovrete essere senz'altro denunciato all'autorità giudiziaria e destituito dal vostro impiego per aver portato una variazione, una cancellazione al foglio di corsa. Effettivamente però abbiamo creduto di applicarvi soltanto la multa di due giornate di paga; multa che poi, per intervento del deputato, veniva ridotta ad una lira e mezzo. Questo significa che per quell'intelligentissimo ispettore ferroviario, e per l'ufficio responsabile, una lira e mezzo

equivaleva alla necessaria destituzione di un ferroviere e al minacciato rinvio di esso all'autorità giudiziaria! (*Commenti*).

Potrei aggiungere molti altri fatti consimili, ma lo credo inutile ormai poichè sicuro è l'indice del sistema deplorabile che si continua a seguire dalla burocrazia dirigente delle ferrovie quando si devono tradurre in atto le norme dei regolamenti e i principi della disciplina nei riguardi delle categorie più umili e più sfruttate del personale ad detto alle ferrovie dello Stato.

Voglio però, prima di finire, invitare pubblicamente il Governo a spiegare - se almeno questo gli è possibile - un po' più di energia e di autorità presso i direttori dei vari compartimenti e la Direzione generale delle ferrovie richiedendo a proposito, che quando si dà l'ufficio delicato e difficile ad alcune persone di ridurre, per necessità di disciplina, il già povero pane dei ferrovieri, si deve da queste persone pretendere che esse si ispirino solo a criteri di giustizia e di equità e non allo stolto desiderio di guadagnarsi, coll'abuso grezzo e delittuoso della propria posizione a danno di modesti lavoratori, l'appoggio ed il favore degli alti papaveri. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Nunziante, al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « per sapere quando vorrà provvedere ad assicurare il regolare funzionamento della pretura di Laureana di Borello, dove da due anni, per assoluta mancanza di personale, non si trattano cause civili »;

Pellegrino, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le ragioni della sospensione dei lavori di ampliamento e sistemazione della stazione di Vietri sul Mare ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Lucci, al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere quando intenda presentare un progetto di modificazione della legge 16 giugno 1912, n. 687, allo scopo di non turbare il regolare andamento di importanti lavori di restauro dei monumenti nazionali ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. L'onorevole Lucci ha pienamente ragione. Per l'opera di restauro e per altri lavori attorno ai monumenti

possono essere adibiti assistenti avventizi in base alla legge 16 giugno 1912.

Questa legge fa eccezione a un'altra: quella del 9 giugno 1897, la quale, volendo ovviare ad inconvenienti e abusi gravi, impedì che si adibissero nelle amministrazioni generali dello Stato avventizi di qualunque sorta.

Ma mentre l'una legge fa eccezione all'altra, accade che da una parte consenta l'eccezione, ma dall'altra la ritolga, in questo senso che, mentre dispone che si possano per i bisogni del Ministero della istruzione pubblica assumere avventizi, soggiunge che gli avventizi debbono essere assunti secondo le norme della legge 9 giugno 1897, vale a dire in base ad una lunga procedura e con decreti Reali da promoversi di concerto col ministro del tesoro; il che è quanto dire che l'eccezione viene distrutta e assorbita dalla regola. E ciò reca quel danno che giustamente è segnalato dal collega onorevole Lucci, intralciando l'opera del Ministero dell'istruzione quando ha da ordinare lavori straordinari e di urgenza attorno ai monumenti.

D'altra parte la disposizione non è giustificata neppure dalla previdenza dovuta al bilancio dello Stato, perchè i lavori per i quali sono chiamati gli avventizi debbono far carico sulle spese espressamente stanziare per il compenso di quei lavori. Nè basta; questa disposizione non è neanche giustificata dalle analogie contabili, in quanto che il Genio civile è autorizzato ad adoperare gli avventizi, mentre i lavori attorno ai monumenti si possono uguagliare ai lavori eseguiti dal Genio civile, non distinguendosi da quelli se non per la loro specialità tecnica. Ora tanto il collega Lucci ha ragione, che un disegno di legge, che ci auguriamo venga quanto prima sottoposto all'approvazione della Camera, concernente il nuovo organico del personale delle Antichità e Belle Arti, reca una disposizione che autorizza l'opera degli avventizi senza le pastoie della legge del 1897.

Ho fede che il collega Lucci si dichiarerà soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LUCCI. Mi dichiaro soddisfatto della risposta datami dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Debbo però rivolgergli una domanda.

Nella chiesa di San Pietro a Maiella di Napoli, gli avventizi che avevano preparato il progetto artistico, sono stati man-

dati via ed i lavori sono stati sospesi; come si farà fino a che non verrà la nuova legge?

ROSADI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Si provvederà alla meglio.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione dell'onorevole Pellegrino al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le ragioni della mancata costruzione della strada di accesso al porto di Amalfi e della mancata illuminazione del porto medesimo ».

Non essendo presente l'onorevole Pellegrino, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Miglioli, Tovini, al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere se non intenda di intervenire nel grave contrasto tra il personale dei supplenti postali e i rispettivi ricevitori, allo scopo di regolare la posizione giuridica ed economica d'ambo le classi ».

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di rispondere.

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Nella relazione che precede il disegno di legge, presentato da me d'accordo col ministro del tesoro, è detto così:

« L'Amministrazione sta provvedendo a disciplinare con nuove norme equitative i rapporti fra ricevitori e supplenti, a fissare il numero di costoro per ogni ricevitoria e a garantirne il compenso ».

Come vede l'onorevole interrogante, era già stato annunciato che l'Amministrazione sta cercando di regolare in modo diverso dall'attuale i rapporti fra supplenti e ricevitori. E così ho risposto esaurientemente alla interrogazione dell'onorevole Miglioli.

Ma io voglio dargli maggiori particolari. Tutte le riforme che possono riguardare sia il personale dipendente dall'Amministrazione, sia il personale che, comunque, presta servizio all'Amministrazione, possono raggrupparsi in due categorie: riforme che importano un onere finanziario e riforme che richiedono mutamenti negli attuali rapporti giuridici, o che, comunque, possono farsi nei limiti del bilancio attuale, o che importano maggiori garanzie per il personale.

Per le prime restano ferme le dichiarazioni del presidente del Consiglio allorchè presentò il programma del Ministero, e cioè che le condizioni attuali del bilancio non consentono di prendere in esame qualsiasi

riforma che possa portare nuovi oneri alla finanza.

E l'esame dei problemi che importano nuovi oneri va perciò rimesso a quando i provvedimenti finanziari avranno dato il loro risultato.

Non sono però di questo genere i provvedimenti a cui si riferisce l'onorevole Miglioli. Egli vuole che, con criteri di equità e di giustizia, siano regolati i rapporti tra supplenti e ricevitori. Già l'Amministrazione fa molto, sia con l'azione presso le singole ricevitorie, sia evitando conflitti, sia equamente risolvendoli, sempre intervenendo con la sua azione ispirata a grande equità.

Se ne ha un esempio in quanto accadde l'anno scorso: una inchiesta fatta a Roma produsse il risultato di fare restituire ai supplenti trentamila lire che erano loro dovute e che non erano state pagate dai ricevitori.

Anche il regolamento vigente, che è quello del 1910, segna un gran passo sulla via dell'equa soluzione dei rapporti fra ricevitori e supplenti. Esso disciplina il minimo degli stipendi, in correlazione con le ore di lavoro, impone il pagamento obbligatorio del compenso, facendo obbligo ai ricevitori di rilasciare le ricevute, ammette il ricorso ad una Commissione, che funziona presso le direzioni provinciali, avverso il licenziamento.

Sulla via segnata dal regolamento del 1910 ho intenzione di dare altri passi. Io credo che si debba stabilire preventivamente il numero dei supplenti in ciascuna ricevitoria, regolare il pagamento in modo che venga fatto direttamente dallo Stato, e venga sottratta la possibilità di ricevute fittizie, di pattuizioni fatte in frode alle norme regolamentari, ammettere con opportune cautele il principio della stabilità, come già esiste tra i comuni e i loro dipendenti con facoltà di ricorso, nell'ipotesi di licenziamento, a Commissioni miste, nelle quali vi siano i rappresentanti dei supplenti e dei ricevitori.

Per fare ciò, già da molto tempo ho inviato una circolare a tutti i direttori provinciali, perchè riferiscano esattamente quale è il numero dei supplenti in ciascuna ricevitoria, e perchè frattanto fermino qualsiasi nomina di supplenti (salvo casi eccezionali e col consenso del Ministero) per impedire che il nuovo regolamento trovi in qualche ricevitoria un numero di supplenti superiore al bisogno.

Credo che con queste riforme, cioè fissando il numero, garantendo il pagamento, garantendo la stabilità ai meritevoli, si possa rendere più sicura la condizione dei supplenti. Ai quali del resto l'Amministrazione non è avara di aiuto, perchè li ammette ai concorsi per alunni per la metà dei posti disponibili: ed infatti il concorso bandito adesso per 200 posti di alunni lascia cento di questi posti ai supplenti. I quali possono anche concorrere alle ricevitorie postali, quando non vi sono ricevitori che vi concorrano.

Come vede l'onorevole Miglioli, l'Amministrazione parecchio ha fatto, altro ancora farà per regolare con sempre maggiore equità e giustizia i rapporti tra ricevitori e supplenti. Ed io sono sicuro che, dopo queste dichiarazioni, l'onorevole Miglioli si dichiarerà soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Miglioli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MIGLIOLI. Ringrazio l'onorevole ministro di aver voluto direttamente rispondere alla mia interrogazione che in realtà concerne un problema di grande importanza in quanto sono circa 11 mila gli uffici di ricevitoria dati in appalto ad imprenditori privati. Il problema delle rivendicazioni del personale degli uffici postali concessi in appalto è strettamente connesso a quello del riordinamento degli uffici, e mi compiaccio che l'onorevole Riccio studi seriamente il modo di portare ad una seria ed onesta soluzione la grave e complessa questione.

Frattanto, dei ricevitori giustamente l'onorevole ministro ebbe ad occuparsi nel far presentare al capo del Governo alcuni provvedimenti a favore di circa 9 mila funzionari, di quelli cioè che hanno uno stipendio intorno a 1,500 o 2,000 lire. Ma per questa categoria di uffici, che è la più numerosa, basta l'opera del ricevitore e in essi non esiste il conflitto fra il ricevitore ed il supplente. Quest'ultimo per l'opera che presta saltuariamente ha il vantaggio di poter concorrere a certi posti di ruolo e di aspirare con certe garanzie alla nomina del ricevitore. Qui si tratta invece per l'Amministrazione di elevare le retribuzioni dei piccoli ricevitori; e non sarà mai esagerata la lode che si rivolgerà all'onorevole ministro per le proposte ripetute a proposito oggi alla Camera.

Il ministro però riconosce con me che la questione del conflitto fra supplenti e ricevitori riguarda in realtà le altre 2,000 ricevi-

torie che danno ai titolari degli stipendi i quali vanno da 2,000 lire fino a 15,000 lire. È qui dove si reclama l'intervento vostro pronto, generoso ed efficace, onorevole Riccio! A Roma, per esempio, sono 35 ricevitori, dieci dei quali hanno uno stipendio superiore a diecimila lire, e gli altri uno stipendio medio di sette o otto mila lire. Come sono qui pagati i supplenti? qual'è l'orario del loro lavoro? quali abusi si consumano a danno del personale, costituito in gran parte da povere ragazze, attratte dal miraggio dell'impiego governativo in questi uffici, dove, come diceva la Commissione d'inchiesta nominata dall'onorevole Ciuffelli, è la catena della peggiore servitù che si pone al collo di chi produce effettivamente, senza che esso possa reclamare difesa e giustizia?

L'onorevole Riccio ben conosce queste dolorose verità, che costituiscono appunto il grave problema dei supplenti; ed io plaudo a lui che oggi pubblicamente alla Camera ha dichiarato di volerlo affrontare e risolvere con opportune e provvide riforme.

L'onorevole ministro ebbe a dire anzi di più: di essersi preoccupato della questione, d'aver voluto con una rigorosa inchiesta accertare a fondo in tutta la sua crudezza la realtà. Benissimo; però mi permetta che io gli raccomandi di non mandare gli incaricati dell'inchiesta ad interrogare solo i ricevitori, ma di domandare anche le informazioni necessarie direttamente dai supplenti. Perchè si è già verificato il caso che dai ricevitori il Governo non ebbe affatto dati che corrispondessero a verità; e che, in un ufficio di Roma dove la titolare è retribuita con circa diecimila lire annue, questa dicesse di avere sei supplenti pagate a 75, 50, 45 lire mensili per le regolamentari ore di lavoro, mentre il numero dei supplenti è assai minore, minore la paga d'assai, e solo maggiore l'orario di servizio...

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*.
Pagheremo noi.

MIGLIOLI. Ottimamente. Questo era pure vivissimo desiderio della classe dei supplenti e l'Amministrazione potrà appagarlo presto retribuendo direttamente i supplenti e trattenendo i salari ad essi spettanti sulla retribuzione dovuta ai ricevitori.

Nelle grandi città il pagamento può farsi dalle casse locali; per i supplenti degli altri uffici basterà che l'Amministrazione obbli-

ghi il ricevitore a trasmetterle ogni mese un vaglia di servizio per l'ammontare dei salari dovuti ai supplenti e converta l'importo in tanti vaglia ordinari a favore degli impiegati della ricevitoria.

E l'onorevole Riccio poi, ne son certo, a favore di questi agenti troppo a lungo dimenticati, vorrà accordare altresì garanzie di stabilità di impiego nelle stesse ricevitorie; studiare una forma di assicurazione presso l'Istituto Nazionale; garantire il riposo settimanale per turno e l'annuale periodo di congedo di almeno quindici giorni; vorrà insomma rendere giustizia al buon diritto di questi umili agenti, che hanno tutti i doveri dei pubblici funzionari senza goderne alcuno dei vantaggi.

È vero che la Commissione Reale nominata dall'onorevole Ciuffelli proponeva altre riforme radicali, dirette a far scomparire queste speculazioni per la miglior garanzia del servizio e dell'Amministrazione; voleva cioè togliere a tutti questi uffici, che hanno bisogno dell'opera continua del supplente, il carattere d'impresa. Ma l'onorevole Riccio è certo sulla buona via, in quanto egli non vuole solo — almeno io ritengo — che lo Stato intervenga fra assuntori e datori di mano d'opera poichè è questo un suo preciso dovere trattandosi di servizi pubblici da esso gestiti; ma vuole coraggiosamente attraverso questi primi passi arrivare a quell'assetto nuovo moderno e proficuo degli uffici di ricevitoria, che si impone nell'interesse stesso dell'Amministrazione e del pubblico servizio.

Ed è perciò che dell'opera sua, oltre che delle sue parole, io mi dichiaro sinceramente e completamente soddisfatto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

Verificazione di poteri. Elezione contestata del collegio di Rovigo (eletto Maneo).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri. Elezione contestata del collegio di Rovigo (eletto Maneo).

La maggioranza della Giunta propone la proclamazione e la convalidazione del dottore Galileo Beghi a deputato di Rovigo; la minoranza invece propone l'annullamento della votazione di ballottaggio nel collegio di Rovigo e la sua rinnovazione.

Su queste conclusioni ha facoltà di parlare l'onorevole Basaglia.

BASAGLIA. Il caso elettorale del collegio di Rovigo è un caso tutto speciale, non già perchè, in questa lotta elettorale, si siano adoperati metodi che tutti dovrebbero riprovare.

In questa lotta, siamo tutti quanti disposti a riconoscere la correttezza delle operazioni elettorali; e non solo noi che siamo dell'avviso della maggioranza della Giunta ciò sosteniamo, ma anche la minoranza della Giunta afferma che questa lotta fu condotta con la più ampia e solenne delle correttezze. Che se dovremo accennare a qualche piccolo fatto d'ingerenza, lo faremo per illuminare maggiormente gli avvenimenti elettorali e per affermare ancora una volta in questa Camera che dovere dei funzionari tutti quanti, dal prefetto all'umile segretario, è di dare la prova del rispetto alla legge, rispetto che purtroppo non è stato osservato da quei funzionari.

Il caso dell'elezione di Rovigo è speciale perchè la Giunta delle elezioni si è trovata per la prima volta di fronte ad un fatto nuovo, che non si era fin qui riscontrato nelle elezioni convalidate o annullate. Il caso è il seguente: uno dei candidati in sede di ballottaggio si è servito di una scheda disforme dalla scheda tipo depositata prima del primo scrutinio; cosicchè questo candidato, che nella votazione di ballottaggio aveva ottenuto un numero considerevole di voti superiore a quello dell'avversario, non fu proclamato, ma in sua vece fu proclamato quegli che aveva ottenuto minori suffragi.

In altri termini, il fatto di cui ci occupiamo è il seguente: tre erano i candidati a primo scrutinio nelle elezioni di Rovigo: l'avvocato Pozzato, il dottor Galileo Beghi e l'avvocato Maneo. In seguito alle risultanze elettorali del primo scrutinio, non avendo nessuno dei candidati raggiunto il numero dei voti per essere eletto, veniva proclamato il ballottaggio fra l'avvocato Maneo ed il dottor Beghi.

Proclamato il ballottaggio, durante il periodo che corse dalla prima votazione, ciascun candidato, per proprio conto, cercò di espletare tutte quelle formalità che la legge impone ai candidati in sede di ballottaggio. Il dottor Beghi pertanto si rivolse alla tipografia che gli aveva fornito le schede della prima votazione, e domandò al tipografo la rinnovazione delle schede elettorali, perchè desiderava avere le stesse schede che aveva usate nella elezione del primo scrutinio, anzi per dir meglio nella

prima votazione, perchè sono d'accordo in questo con quello che dice la relazione della minoranza della Giunta, cioè che l'elezione è una sola, mentre le votazioni possono essere due.

Il dottor Beghi dunque si presentò al tipografo della città di Rovigo domandandogli di ristampare le proprie schede; il tipografo rispose che non poteva ristamparle, perchè non aveva più la carta sulla quale era già impresso il segno di riconoscimento; e soggiunse che anche avendo la carta non poteva accondiscendere alle richieste del dottor Beghi, giacchè il grande lavoro di quei giorni gli avrebbe impedito la ristampa di quanto gli veniva domandato.

Risposta che, senza voler fare delle malignerie, poteva nascondere un suggerimento dell'avversario del Beghi, avvocato Maneo, in quanto questo tipografo era pure lo stampatore delle schede del candidato Maneo e (fatto sintomatico non disprezzabile in questa disamina) stampatore del giornale *l'Eco del Polesine*, organo dell'Agraria e del suo vessillifero avvocato Maneo.

Di fronte a questo rifiuto che doveva fare il dottor Beghi? Non poteva avere la ristampa delle schede; era nella impossibilità di poterselo procurare a Rovigo; allora tentò di ottenere quanto gli occorreva, portandosi a Ferrara e rivolgendosi a varie Ditte tipografiche, tanto più che per un sentimento cavalleresco il tipografo rovighe aveva, bontà sua, offerto e consegnato al dottor Beghi il *cliché* delle prime schede. (*Conversazioni*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli colleghi!

BASAGLIA. Comprendo che i miei colleghi voteranno con ampia coscienza, anche senza essere illuminati sui fatti, ma, siccome il fatto esula dal campo politico, per entrare in un campo, che tutti interessa, richiamo sul fatto la loro attenzione affinché siano illuminati. (*Commenti*).

MARANGONI. Comincino i ministri a dare il buon esempio!

PRESIDENTE. Ho già avvertito i colleghi di far silenzio!

BASAGLIA. Dunque il Comitato del dottor Beghi, vista la impossibilità di avere dalla stessa tipografia le schede uguali a quelle del primo scrutinio, si rivolse a Ferrara, ove cercò in tutti i modi di avere la carta uguale a quella, adoperata nel primo scrutinio; ma ogni ricerca fu inutile, perchè la carta non c'era.

Di fronte a questa difficoltà insuperabile, tenuto presente che non era possibile ottenere una ristampa di schede identiche a quella già depositata, il Comitato incaricò la tipografia ferrarese di procurare le nuove schede fatte con carta diversa, però con lo stesso contrassegno, e per non ingenerare confusione col nome del candidato Beghi scritto con lettere minuscole, anziché con lettere maiuscole come era nelle prime schede. E ciò fu eseguito.

Avute le nuove schede il dottor Beghi rifece tutte le operazioni elettorali; curò l'autenticazione delle nuove schede, si recò da tutti i segretari comunali delle 29 sezioni del collegio a depositarle nei modi prescritti dalla legge; in termine, rinnovò il deposito presso la cancelleria del tribunale. E siccome due segretari comunali per istruzioni avute dal prefetto di Rovigo (biasimevole ed illegale ingerenza) si rifiutarono di ricevere il deposito suddetto, il dottor Beghi prima dell'inizio della votazione lo eseguì presso i presidenti delle sezioni.

Ma non basta... (onorevoli colleghi, a me rincresce di dover gridare così forte una verità inoppugnabile) non basta; il dottor Beghi di tutto questo faceva verbale davanti al notaio, rilevando che egli era stato costretto da condizioni speciali e da necessità assolute ad adoperare una scheda diversa da quella che aveva adoperata nel primo scrutinio.

E a questo punto, vengo alla conclusione dell'esposizione dei fatti.

Che cosa avvenne? Avvenne una cosa sorprendente: gli elettori del dottor Beghi votarono colla nuova scheda, ma quando si fu all'assegnazione dei voti, mentre 25 su 29 sezioni, fra le quali quella presieduta dal presidente del tribunale di Rovigo, assegnarono al Beghi tutti i voti portati dalle nuove schede, quattro sezioni del collegio si rifiutarono di assegnare i voti portati dalle nuove schede. Anzi, successe questo che ha dell'incredibile e del ridicolo ad un tempo: assegnarono al Beghi i voti che erano stati designati dalle schede del primo scrutinio e tolsero al Beghi invece tutti i voti portati dalle seconde schede. Cosicché in quattro sezioni il Beghi raccolse 18 voti, mentre più di 900 elettori avevano depositata nell'urna la nuova scheda.

E a completare l'ironia, e diciamo anche a far risaltare maggiormente una lacuna della legge, il presidente dei presidenti, in base alle risultanze inesatte dei verbali,

proclamava eletto l'onorevole Manco che aveva raccolto 200 voti di meno del dottor Beghi.

Questa è l'elezione; questo è il fatto obiettivamente narrato, oggettivamente riportato così come è avvenuto nel collegio di Rovigo.

Quali le considerazioni?

Le considerazioni sono due. La prima considerazione è evidente. Che cosa poteva fare il dottor Beghi? In quali condizioni materiali d'impossibilità egli era? Era cioè in uno di quei casi di forza maggiore in cui non poteva fare altro che così se non voleva rinunziare alla battaglia elettorale, a un suo diritto e al diritto del corpo elettorale? Ditemi voi, o colleghi, in quale colpa, in quale negligenza è egli incorso? Poteva fare di più e di meglio, di quello che ha fatto? E perchè allora si tenta di contestargli la elezione?

Una seconda osservazione. Dobbiamo noi guardare il caso Beghi, il quale è un caso specialissimo in cui tutti quanti, dal punto di vista della correttezza e della onestà elettorale, dovremmo dire che deve essere proclamato, perchè sarebbe una sovrappaffazione materiale e morale impedirne la proclamazione, o non piuttosto affrontare il caso generale e risolverlo una volta per sempre?

La maggioranza della Giunta delle elezioni è stata di questo avviso ed ha concluso dopo un esame accurato e profondo della legge, che il candidato può liberamente, nella votazione di ballottaggio, modificare la scheda-tipo del primo scrutinio.

E noi siamo lieti che la Giunta sia arrivata a queste conclusioni eque e liberali ad un tempo.

È vero che la legge si oppone a che in sede di ballottaggio la scheda prescelta venga variata? È vero che la legge lo permette? Onorevoli colleghi, io sono venuto tra gli ultimi, voi siete vecchi legislatori e potrete naturalmente insegnarmi; ma leggendo la disposizione della legge mi sono convinto che la tesi di diritto sostenuta dalla Giunta delle elezioni dev'essere completamente accolta; prima di tutto perchè la disposizione che regola la scheda-tipo è quella contenuta nell'articolo 65, il quale dice che un solo esemplare della scheda deve essere consegnato a tutte le sezioni del collegio. Se la legge avesse previsto, e lo poteva prevedere, che la scheda-tipo fosse la stessa anche per il ballottaggio, avrebbe detto che i candidati avevano l'ob-

bligo di presentare due schede anzichè una scheda sola. In secondo luogo v'è la disposizione dell'articolo 92, la quale regola tutto il funzionamento del ballottaggio. In quest'articolo, laddove precisamente si afferma che tutte le norme del primo scrutinio devono essere osservate nella seconda votazione, mentre parla della sostituzione dei rappresentanti del candidato, nulla dice a proposito della scheda. Il che induce a ritenere con sicurezza che la scheda-tipo può essere ripresentata in sede di ballottaggio nei modi previsti dall'articolo 65.

Ma v'è una relazione della minoranza della Giunta, redatta da un illustre collega, che oggi siede al banco del Governo ed è sottoscritta da un altro illustre collega, che è l'onorevole Stoppato, la quale esprime un parere perfettamente antagonistico al nostro.

La minoranza della Giunta delle elezioni dice questo: se noi dovessimo permettere che nell'elezione di ballottaggio il candidato potesse adoperare una scheda diversa da quella tipo depositata per il primo scrutinio, genereremmo grandissima confusione, e probabilmente il corpo elettorale sarebbe ingannato. A parte che questa affermazione resta nel campo problematico delle ipotesi; a parte che ai possibili inconvenienti si potrebbe facilmente porre riparo, domando: ma quale è lo spirito dell'articolo 65 della legge?

L'uso del contrassegno è una facoltà del candidato, non una prerogativa del corpo elettorale; in altre parole, peggio per quel candidato che non ha saputo servirsi bene del contrassegno e della scheda-tipo.

Ma c'è poi l'articolo 92 della legge, che stabilisce: « Qualora nessun candidato sia stato eletto nella prima votazione, il presidente proclama il ballottaggio fra i due che hanno avuto maggiori voti. La designazione del presidente, vice presidenti scrutatori e segretari degli uffici nonchè quella dei rappresentanti dei candidati in ballottaggio, fatta per la prima votazione, conserva effetto per la seconda ».

Però osserva qui il relatore della minoranza della Giunta che i candidati hanno facoltà di designare, secondo l'articolo 92, dei rappresentanti diversi; e che quindi quando la legge ha voluto derogare, lo ha detto.

Orbene, la legge, diciamo noi, non poteva dire diversamente e di più, perchè, avendo la legge fatto obbligo al candidato che intendeva servirsi del contrassegno sulla sche-

da di depositare una scheda-tipo prima della elezione, non poteva occuparsi all'articolo 93 della scheda tipo depositata agli effetti soltanto del primo scrutinio. Quella scheda tipo aveva esaurita la sua funzione col chiudersi della prima votazione, e mentre in caso di ballottaggio la legge conserva a favore del candidato il diritto di avere a rappresentanti gli stessi del primo scrutinio, nulla dice per ciò che riguarda la scheda-tipo, perchè quella scheda è scomparsa, materialmente e giuridicamente non esiste più; e la legge non poteva all'articolo 93 occuparsi di ciò che non poteva avere alcun effetto in sede di ballottaggio.

Da ciò il diritto indiscutibile per il candidato di rinunciare nella seconda votazione alla scheda col contrassegno, come di mantenerla o modificarla; solo che in questi due ultimi casi egli deve osservare le formalità prescritte dall'articolo 65. E noi osiamo affermare che forse in tanti casi di ballottaggio il solo dottor Beghi, facendo quello che ha fatto, modificando la scheda-tipo, ma ottemperando all'autenticazione, al deposito ecc. ecc. per una seconda volta, ha rispettato scrupolosamente le disposizioni legislative.

E a proposito lasciamo in pace le disposizioni ministeriali, che per motivi di facilità e di comodità potevano essere giustificate, anche se contrarie alle chiare e precise disposizioni della legge, perchè le istruzioni ministeriali non erano e non sono la legge.

Piuttosto a sostegno delle mie ragioni permettete che richiami le parole dell'onorevole Bertolini, autorevole interprete della legge che discutiamo.

L'onorevole Bertolini, a pagina 19612 degli Atti parlamentari, dice così:

« Infatti può avvenire che nella massima buona fede il candidato, o il suo Comitato, sia costretto, dopo aver presentato una scheda-tipo, ad adottarne un'altra; o perchè, ad esempio, la tipografia, la quale aveva assunto di fornire la scheda, manca all'impegno, o perchè la posta non ha recapitato in tempo il pacco: in tali casi è ragionevole che il candidato, od il suo Comitato, faccia stampare altre schede ».

Ora quale maggiore e più autorevole difesa delle nostre opinioni poteva essere formulata?

Ma c'è una ragione che vale più di tutte. L'onorevole relatore Stoppato, giacchè egli parlerà e con molto intelletto, mi permetta questa osservazione.

La sua relazione di minoranza conclude con queste parole:

« Proclamare e convalidare il dottore Beghi non si può, perchè non lo consentono una esatta interpretazione della legge e la preoccupazione che si possa creare un precedente pericoloso: convalidare l'elezione dell'avvocato Maneo non si può, perchè in realtà ebbe minor numero di voti validi rispetto al suo avversario, il che sarebbe alterare la volontà del corpo elettorale.

« La minoranza della Giunta propone perciò l'annullamento della votazione di ballottaggio nel collegio di Rovigo e la sua rinnovazione ».

Orbene, onorevole relatore della minoranza, come rifarete la votazione di ballottaggio, quale scheda adopererete? La scheda del primo scrutinio o quella del secondo? E se le schede-tipo non esistessero più, non si trovassero più, il signor Maneo, di cui vi rendete qui paladino e sostenitore, potrà adoperare una scheda diversa da quella già adoperata nel primo scrutinio?

L'unica risposta a questa mia domanda sarà: che i candidati Beghi e Maneo presenteranno nuove schede. Perchè non mi potrete rispondere che così. E allora io trionfalmente vi dico che la mia tesi, la tesi della Giunta delle elezioni è la vera e la giusta, e che voi concludendo la vostra relazione avete ucciso il vostro asserto, giuridicamente insostenibile.

E concludo. Bene ha fatto quindi la maggioranza della Giunta a non fermarsi al fatto speciale della impossibilità e della forza maggiore ed a risolvere la questione. Circa poi alla proclamazione del dottore Beghi a deputato di Rovigo io non dubito che, per ragioni di suprema giustizia, per ragioni di rispetto alla legge, e soprattutto per rispetto dovuto alla volontà popolare liberamente manifestata, voi, o colleghi, convaliderete la sua elezione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ivanoe Bonomi.

BONOMI IVANOE. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola in questa materia di contestazioni elettorali, sebbene non mi abbia mai soverchiamente appassionato, non per ragione di parte, giacchè il dottor Beghi appartiene ad un partito col quale noi siamo in istato di divorzio, ma per un'altra ragione di equità.

Non parlerò a lungo dei fatti già indicati dall'onorevole Basaglia.

Nella prima domenica di elezioni si presentarono nel collegio di Rovigo tre candidati: Maneo, Pozzato e Beghi, i quali presentarono la scheda nelle forme prescritte dalla legge. Rimasero in ballottaggio il Beghi e il Maneo, ma nella seconda votazione il Beghi si trovò in condizione di non potere più fare la battaglia con la scheda identica a quella adoperata nella prima domenica, perchè (come ha detto l'onorevole Basaglia) la tipografia si rifiutò di stamparla. Egli fece allora constare di questo impedimento con atto pubblico, depositando una nuova scheda con le forme prescritte dalla legge, e così si compì la votazione di ballottaggio. Ma quattro sezioni si rifiutarono di considerare la scheda del Beghi, per quanto già presentata, come scheda-tipo, e quindi vennero a lui sottratti 979 voti e fu proclamato il Maneo.

Ora, onorevoli colleghi, sgombriamo da questa discussione un elemento che può turbare.

Questa sostituzione di una scheda-tipo ad un'altra nella seconda settimana, cioè nella settimana di ballottaggio, non nasconde alcuna arte o alcuna frode.

Lo dice la minoranza della Giunta, la quale scrive con la firma dell'onorevole Riccio e con l'avallo dell'onorevole Stoppato, queste parole:

« Certamente valgono per la candidatura del dottore Beghi le circostanze di fatto, esposte nella relazione della maggioranza della Giunta, che escludono propositi di dolo o di malvolere nel cambiamento del tipo. Gli avversari del dottore Beghi tentarono di provare ciò, ma la prova non è riuscita. Bisogna perciò escludere il dolo, come bisogna riconoscere che dal computo numerico dei voti nel ballottaggio vi è una sicura prevalenza per 212 voti del Beghi sul Maneo ».

Dunque questo punto è assodato e tranquillo. La questione oggi è puramente giuridica, ed è questa: È permesso, dopo aver presentato una scheda-tipo nella prima domenica per la prima votazione, sostituirla una seconda per la votazione di ballottaggio? Questo è il nodo della questione.

Vediamo l'articolo 92 della legge elettorale politica, che è stato invocato dalla minoranza della Commissione, perchè è questo il fondamento della contesa. Questo articolo tratta dei ballottaggi e dice: « La designazione dei presidenti, vice-presidenti, scrutatori e segretari degli uffici, nonchè quella dei rappresentanti dei candidati in

ballottaggio, fatta per la prima votazione, conserva effetto per la seconda. In questa però i candidati hanno facoltà di designare nelle forme dell'articolo 65 rappresentanti diversi ».

E allora, come ragiona la minoranza della Commissione sulla scorta di una circolare ministeriale che è qui estranea alla nostra discussione?

Poichè in questo articolo si è detto esplicitamente che è data facoltà di nominare rappresentanti diversi, e non si dice altro, vuol dire che nel silenzio si impedisce di portare schede diverse.

Ma, questo argomento si può ritorcere, perchè quando il legislatore ha voluto dire che si conservano determinate cose, lo ha detto espressamente, dicendo che si conservano, per la seconda votazione, la designazione del presidente e del vice-presidente.

Perciò l'interpretazione onesta di questo articolo di legge è: che riguardo alle schede-tipo, la legge esplicitamente non permette ed esplicitamente non vieta la presentazione di schede diverse nella seconda votazione.

E allora, se la legge tace, se la legge è silenziosa, bisogna interpretarne il pensiero.

La minoranza della Commissione, e l'onorevole Stoppato, che ne è il relatore, sostengono che l'interpretazione della legge sia data dalle circolari ministeriali del 29 agosto 1913 e del 4 settembre 1913.

In verità queste circolari non si possono portare come interpretazione autentica della legge. È questione pacifica, che non si discute.

Queste circolari hanno avuto scopo molto più modesto: quello di togliere certe difficoltà pratiche, ed è per questo che nelle circolari ministeriali si consiglia di presentare due esemplari di schede, uno che possa servire per la prima votazione e l'altro per il ballottaggio. Ma questo secondo esemplare non è prescritto dalla legge, come osservava il relatore della maggioranza, che era prima l'onorevole Rosadi ed ora è il Magliano. Questo doppio esemplare è un onere incostituzionale, perchè non è fissato dalla legge.

Ma, signori, se le circolari non hanno valore per interpretare la legge, ben maggiore valore hanno le affermazioni dell'onorevole Bertolini, che fu relatore della legge elettorale e l'ha difesa, illustrata, commentata, non solo in nome proprio, ma

in nome di tutta la Commissione dei Diciotto. Già la Giunta delle elezioni, a conforto della tesi che io sostengo, ha portato un brano del discorso dell'onorevole Bertolini in data 21 maggio 1912; io quindi voglio ricordare un altro brano del discorso Bertolini, che dice così: « Stabilendo la presentazione della scheda-tipo, la Commissione si è però guardata dal comminare la nullità dell'elezione del candidato quando le schede non si trovassero conformi al tipo presentato, poichè evidentemente possono verificarsi casi nei quali, nella massima buona fede, sia stato necessario adoperare schede di tipo diverso.

« Immaginate che siasi presentato un tipo di scheda eseguito in una data tipografia, nella sicurezza che essa avrebbe poi fornito la quantità occorrente di schede: invece la tipografia, per causa d'incendio, di sciopero od anche di manovre avversarie, manca all'impegno. Le schede possono essere state spedite per posta, e per causa di un disguido non si vedono arrivare. Ebbene, in questi ed altri simili casi sarebbe addirittura assurdo ed iniquo che fosse vietato di valersi di schede non conformi al tipo presentato ».

Se questo era il pensiero del legislatore, pensiero che inclinava a concedere la sostituzione della scheda, anche dopo averla presentata, non vi può esser dubbio asserendo che tale diritto esista nella settimana seguente, cioè nella seconda votazione.

Ma c'è poi anche una ragione di senso comune, di quel senso comune che è il migliore illustratore delle leggi.

Quale è stato il concetto del legislatore nel deposito della scheda-tipo? Al mezzogiorno del sabato, quando i candidati hanno già diffuso nel collegio lo strumento con cui intendono di lottare, debbono andare dal presidente del tribunale e dai segretari comunali e dire: Questo è lo strumento con cui io desidero fare la lotta.

Questa presentazione serve a garantire la sincerità delle elezioni, e serve a garantire il candidato. Ma quando in una votazione di ballottaggio questo strumento è andato disperso o distrutto, deve essere permesso di sostituirlo, purchè il candidato venga a dire nel tempo prescritto: questo è lo strumento nuovo.

Quali sono gli inconvenienti di questo sistema? L'unico inconveniente che leggo nella relazione della minoranza, è questo:

« L'esistenza infatti di due schede-tipo per lo stesso candidato, le quali cronolo-

gicamente si succedono, una usata nella prima votazione, l'altra in quella di ballottaggio, non può non produrre una confusione, specialmente presso gli elettori analfabeti, confusione che è a discapito della semplicità, e, soprattutto, della sincerità delle operazioni elettorali. La scheda nuova e l'antica finiscono, per dir così, a restare entrambe sul mercato elettorale, producendo inevitabili equivoci, rendendo possibile che mestatori elettorali ne profittino per ingannare la buona fede degli elettori ».

Orbene, questo presunto danno è contro il candidato il quale deve sottostare al pericolo suindicato, e ciò spiega perchè nessun altro candidato in occasione di ballottaggio ha creduto opportuno di sostituire la propria scheda, e il solo Beghi, con pericolo suo, abbia dovuto farlo per forza maggiore.

E allora, onorevoli colleghi, io mi riasumo. Poichè la legge è silenziosa, e poichè le nullità non si presumono, non si può in nessuna guisa non riconoscere nel Beghi il diritto di presentare in ballottaggio una scheda diversa.

Prima di concludere mi permetto un'osservazione. Se la minoranza della nostra Giunta fosse stata così tranquilla nella sua coscienza sarebbe venuta qui a proporre la convalidazione dell'elezione del Maneo. Invece propone che si rinnovi il ballottaggio. Ma perchè questa rinnovazione del ballottaggio?

Il Beghi ebbe oltre 200 voti di maggioranza sul Maneo, le sue schede sono tutte conformi al tipo presentato nella seconda domenica, e la votazione ha proceduto senza violenza, così come afferma anche la minoranza della Commissione. Ora delle due l'una: o quelle schede sono tutte valide, ed allora voi dovete proclamare eletto il Beghi, o sono tutte nulle, ed allora dovete avere il coraggio di proporre la convalida del Maneo. Ogni altra soluzione sarebbe illegittima e assurda.

Mi auguro che la Camera abbia ad accettare le conclusioni della maggioranza della Giunta, anche per la considerazione che altrimenti si offenderebbe il senso di equità e si porterebbe negli strati popolari un turbamento profondo e insanabile, compromettendo ogni senso di disciplina e ogni ascensione graduale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Ho chiesto di parlare per dichiarare le ragioni della mia opinione,

che è diametralmente opposta a quella esposta con tanta eloquenza dagli onorevoli preopinanti.

Qui, onorevoli colleghi, siamo tutti d'accordo che non si tratta di elezione inquinata; da una parte e dall'altra le ragioni della moralità e della sincerità sono state osservate, e quindi la frode è completamente esclusa.

L'onorevole Bonomi, nella sua perorazione finale, ha fatto appello all'equità; ma mi sembra che in questa materia il concetto dell'equità, che è eminentemente soggettivo ed eminentemente relativo, sia completamente fuori di posto. Qui noi non dobbiamo vedere che una questione formale e cioè: la legge assiste le conclusioni della maggioranza o assiste quelle della minoranza?

Tanto la maggioranza quanto la minoranza propongono alla considerazione della Camera due tesi opposte. La maggioranza le esprime così: che nel caso di ballottaggio si può variare la scheda-tipo della prima votazione; la minoranza sostiene la tesi opposta, e cioè che nel caso di ballottaggio non si può valersi che di tale scheda.

Il primo oratore si è fatto forte dell'argomento della forza maggiore; ma anche questa deve essere esclusa dalla contemplazione del caso odierno, perchè non ci troviamo in caso di forza maggiore; perchè la forza maggiore è quella accidentalità che sfugge alla prevedibilità umana, e qui non si può ritenere in senso assoluto che non si potesse prevedere che una determinata tipografia fosse impossibilitata a fare il lavoro. Qui siamo nel campo del relativo ed in questo campo non si può parlare di forza maggiore.

Dunque la tesi si ripresenta un'altra volta nei suoi termini formali.

È lecito cambiare la scheda nella elezione di ballottaggio? L'onorevole Basaglia ha riconosciuto che l'elezione di primo scrutinio e quella di secondo scrutinio non sono che due momenti di una stessa operazione, che è l'elezione.

Dunque il problema dovrebbe essere proposto così: si può cambiare la scheda durante le operazioni elettorali? Posta la questione in questi termini assoluti...

Voce all'estrema sinistra. È posta male!

SANDRINI. ...potrebbe permettersi ciascuno di noi di pensarla secondo i concetti di maggiore o minore rigorismo, secondo i concetti che ciascuno di noi si forma nella soggettività del suo pensiero. Ma qui mi

pare che la questione debba esser posta in altri termini, e cioè se cambiare la scheda vuol dire sostituire la scheda, o se cambiare la scheda significa lasciarne due in votazione. Qui noi abbiamo precisamente il fatto rilevato dalla maggioranza... (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non interrompano, onorevoli deputati.

SANDRINI. Abbiamo la cortesia di lasciarmi spiegare il mio concetto.

MARANGONI. È questione di coerenza.

SANDRINI. Si metta dal lato opposto, onorevole Marangoni, e vedrà che conseguenze diverse ne potrà trarre.

Ora sentite come la relazione della maggioranza spiega le cose:

« Il Beghi aveva usato due tipi di schede nelle due elezioni... »

« L'uno e l'altro tipo di scheda il Beghi aveva depositato ai fini dell'articolo 65 della legge, riuscendo a fare accettare anche il secondo tipo ».

Dunque non si tratta di sostituzione di una scheda all'altra, ma di contemporanea presenza di due schede.

Voci all'estrema sinistra. No! no!

SANDRINI. Sostituire una scheda all'altra significa rinunciare alla prima; e la rinuncia qui assolutamente non c'è. (*Interruzioni a sinistra*).

Ora dunque, essendoci due schede in circolazione, il precetto della legge non è soddisfatto, e quindi nulli sono i voti non conformi alla scheda-tipo.

E la scheda tipo non può essere che unica. Quando avete due schede contemporanee, sono permessi tutti gli artifici, tutte le frodi, tutti gli inganni ed anche tutti gli scherzi di cattivo genere.

Per queste ragioni io, disinteressandomi completamente dalla questione di partito, ma in omaggio puro e semplice alla legge, dichiaro che voterò la proposta della minoranza.

Voci all'estrema sinistra. E con quale scheda voteranno? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stoppato, relatore per la minoranza della Giunta.

STOPPATO, *relatore per la minoranza.* Onorevoli colleghi, la controversia che oggi qui si discute, presenta, secondo me, un valore singolare per l'applicazione della nuova legge elettorale. E, a mio sommo avviso, tanto maggiore deve essere la cura della Camera legislativa nell'affermazione di un principio interpretativo, quanto più

intensa è stata la cura del legislatore nel dettare norme legislative, le quali tendessero a guarentire in modo stabile ed uniforme le operazioni elettorali di fronte al corpo elettorale immensamente allargato, e particolarmente di fronte agli elettori analfabeti, ai quali singolarmente si rivolgono le rigide formalità legali.

Io, che ho l'onore di sostituire qui l'onorevole Riccio, il quale ha steso la relazione della minoranza, mi sono associato a lui nelle discussioni della Giunta, sostenendo la tesi (notino bene gli egregi colleghi di quella parte estrema della Camera) (*Accenna a sinistra*) la tesi temperatissima della rinnovazione del ballottaggio, invece di quella che sarebbe stata la rigida conseguenza dell'applicazione d'un principio formalistico: vale a dire, la proclamazione del Maneo. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Se volete portare la questione sopra un terreno politico, io assolutamente non mi vi presterò mai: perchè in questo caso ancor più che in ogni altro, io ed i colleghi parecchi che votammo con la minoranza, come del resto quelli della maggioranza, ci siamo ispirati soltanto al puro ed onesto criterio dell'interpretazione della legge. (*Vive approvazioni*).

La legge ha determinato forme rigide e fisse nel movimento che ha impresso a nuovi elementi che dovevano venire a partecipare alla vita pubblica. La Giunta delle elezioni, perciò, anche in altre elezioni, ha mantenuta salda la rigidità delle forme (cito le elezioni di Lecce, di Capaccio ed altre ancora); e, a creder mio, ha fatto bene.

Qui si domanda se, nella seconda votazione, cioè nella votazione di ballottaggio, possa il candidato, sia esso socialista o conservatore non importa, possa il cittadino che intenda d'offrire la sua opera nell'interesse del paese, e si presenti al libero voto degli elettori, cambiare la sua scheda-tipo. Questa, e non altra, è la questione.

AGNELLI. Non è quella posta innanzi da Sandrini! (*Rumori*).

STOPPATO, *relatore per la minoranza*. La tesi richiede soluzione equa, diceva l'onorevole Bonomi. La tesi richiede soluzione liberale, diceva l'onorevole Basaglia. La tesi non richiede nè soluzione equa, nè soluzione liberale. Non liberale: perchè, in materia di forme non esiste liberalismo; le forme sono quelle che la legge ha voluto. Non equa: perchè si tratta di formalità o di formalismo; ed il diritto, per la

necessità della sua attuazione, oscilla sempre fra questi due poli: l'arbitrio ed il formalismo. Se voi credete che il culto della forma si possa abbandonare in alcuni casi nei quali s'imporrebbe l'equità, badate che, d'altro canto, il culto dell'equità può invece sacrificare essenziali diritti e sostituire all'applicazione della legge il più largo e pericoloso arbitrio. Le forme sono dunque la garanzia del diritto; e, se v'è diritto che possa soffrire ferite gravi e soprattutto facili, è il diritto elettorale.

È perciò che l'esperienza ha insegnato ai legislatori di circondare di garanzie l'esercizio di questo diritto, specialmente quando esso s'affidi a masse inesperte tuttora e non ancora avvezze ad esperimenti di questa natura.

L'onorevole Basaglia sul principio è perfettamente d'accordo con me, e ne sono lieto; ma lo avverto di una cosa: egli afferma un principio che taglia completamente le gambe alla relazione degli onorevoli colleghi della maggioranza.

Quando l'onorevole Basaglia, infatti, afferma che bisogna distinguere l'elezione dalla votazione, e che l'elezione è il complesso delle operazioni per la nomina del rappresentante politico al Parlamento, mentre la votazione non è che un'operazione della elezione, io lo ringrazio di fornirmi l'argomento più formidabile per sostenere la tesi della minoranza.

Infatti la votazione di ballottaggio non costituisce una seconda elezione; tanto è vero che nella prima nessuno rimane eletto.

L'elezione di ballottaggio non è che un secondo esperimento di una stessa funzione, direi quasi un organo di una stessa funzione; perchè la funzione quando non riesca ad ottenere la perfezione della sua attività nel primo esperimento organico, deve manifestarsi col secondo esperimento. Dunque, la seconda operazione di votazione è richiesta come conclusione necessaria perchè si mandi il cittadino in Parlamento, vale a dire per l'elezione effettiva del deputato.

Dunque, onorevole Basaglia, come vede, siamo perfettamente d'accordo; nell'elezione di un deputato la prima votazione e quella eventuale di ballottaggio sono due operazioni della medesima elezione.

Così stando le cose, quali sono le conseguenze? La Giunta nella sua maggioranza ha creduto di poter ragionare così: che cos'è la scheda? La scheda è l'istrumento dell'elezione. Ora, se l'elezione è una fun-

zione unica, l'istrumento non può essere duplice.

AGNELLI. L'elezione però si fa in due domeniche separate.

STOPPATO, *relatore per la minoranza*. Permetta: la legge considera l'operazione elettorale come un'unità assoluta, onorevole Agnelli: unità di seggio, unità di presidenza, unità di scrutatori, unità di tutto...

AGNELLI. Salvo che di tempo.

STOPPATO, *relatore per la minoranza*. Ma riveda la legge prima d'interrompere.

PRESIDENTE. Onorevole Stoppato, continui il suo discorso e non raccolga le interruzioni.

STOPPATO, *relatore per la minoranza*. Dunque dicevo che la legge considera l'unità assoluta delle operazioni elettorali, tanto è vero che stabilisce l'unità di presidenti, che non si cambiano: l'unità degli scrutatori che non si cambiano, solamente una cosa si può cambiare: i rappresentanti; e questo dice l'articolo 92 della legge; dunque lo strumento scelto della scheda non si può mutare per l'uniforme continuità delle operazioni elettorali.

Una voce a sinistra. Non lo dice la legge.

STOPPATO, *relatore per la minoranza*. Io mi sorprendo come una questione giuridica possa agitare gli animi: essa può interessare ed essere risolta in un modo o nell'altro, ma non agitare gli animi.

Si è domandato da quella parte (*Accenna a sinistra*) quale danno può derivare dal fatto del mutamento della scheda. Supponga l'onorevole Bonomi, il quale fu mio competitore parecchie volte nel mio collegio elettorale (e magari fossero tutti gli avversari come lui compiti e valorosi!) supponga l'onorevole Bonomi che egli avesse posto nella sua scheda uno splendido sole raggianti e che fra noi fosse stato indetto il ballottaggio. Io al sabato prima della votazione esco improvvisamente con una scheda-tipo, dove alla mia bandiera italiana sostituisco il sole brillante nascente, perchè mi sono accorto che il corpo elettorale ha simpatia per questo emblema e che il contrassegno scelto dal mio avversario fa sulle masse un'impressione che il mio non fa. Il collega Bonomi non sarebbe in questo caso convinto che il mutamento della scheda potrebbe nuocere a lui? (*Interruzioni*).

Io dico di sì. La legge è fatta per tutti, non per il dottore Galileo Beghi o per l'avvocato Ugo Maneo; ma per tutti. (*Bravo!*)

Dunque suppongano, signori, che sul mercato elettorale, come dice benissimo

nella sua relazione l'onorevole Riccio, ci fossero schede con tipi diversi, e dicano quale confusione ne verrebbe e come ne sarebbero facilitati gli artifizii e i brogli. (*Interruzione del deputato Agnelli*).

Ma lei, onorevole Agnelli, è un interruttore di professione! (*Si ride*).

Avverrebbe che nei seggi si voterebbe in modo diverso senza poter accertare quale dei seggi accetterebbe l'un tipo, e quale l'altro.

Ma l'onorevole Bonomi disse anche questo: il legislatore non prescrisse al candidato di presentare due copie di scheda. No; è perfettamente vero. Ma questo pure, secondo me, è un argomento, che si ritorce contro gli oppositori. L'articolo 65 della legge elettorale nei suoi capoversi 4, 5 e 6 parla sempre di scheda-tipo, come di un tipo unico e solo. Dirò di più; l'onorevole Riccio nella sua relazione ha ricordato le circolari ministeriali e le istruzioni del ministro dell'interno non già come argomento di interpretazione autentica della legge, ciò che non sarebbe certamente stato degno dell'alto intelletto e della cultura dell'onorevole Riccio, ma come una applicazione della legge, intellettualmente fatta, perchè il Ministero, nell'atto che riconobbe la unità della scheda, praticamente disse: sarà opportuno che voi ne presentiate due copie. Esso interpretò la legge con intendimento pratico, ma mantenne il concetto della unità della scheda.

Il relatore della maggioranza, onorevole Rosadi, nella relazione, citando un po' di latino, *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*, disse: non distingue l'articolo 65 la prima dalla seconda elezione, e parla di deposito di schede fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione dinanzi al segretario di ciascun comune del collegio, e alla cancelleria del tribunale entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione. Ma l'onorevole collega, che stese la relazione della maggioranza, ha dimenticato che l'articolo 65 prosegue: « e posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione ». Cioè sempre prima della votazione, altrimenti la scheda risulta presentata fuori termine.

Dunque non è il caso di dire che la legge non distingue. (*Interruzione dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica — Commenti*).

Onorevole Rosadi, io non posso naturalmente discutere la tesi della minoranza

senza occuparmi delle ragioni della maggioranza da lei scritte.

Mi duole che ella sia, per l'ufficio altissimo, che meritamente ha raggiunto, nella impossibilità di replicare; dovendosi ella astenere dal voto, mi usi anche la cortesia di astenersi dall'interrompere. (*Ilarità — Commenti*).

Il relatore della maggioranza disse: l'articolo 92 non parla della scheda, ma parla dei presidenti, dei vice-presidenti e degli scrutatori, non mutabili, e dei rappresentanti, mutabili, nel ballottaggio.

Dunque, soggiunge l'illustre relatore, si può mutare la scheda. Adagio; l'articolo 92 non parla della scheda in ballottaggio, ma non vi poteva essere una questione in proposito, perchè o la scheda si è presentata prima della prima votazione di ballottaggio, o non si è presentata. Se non si è presentata, non si può presentare di nuovo. Dunque era inutile che l'articolo 92 della legge parlasse della scheda; dunque non è vero che, per ciò che l'articolo 92 tace, sia ammessa la sostituzione della scheda come è ammessa la sostituzione dei rappresentanti.

Il dottor Beghi non nega, lo disse già l'onorevole Basaglia, (qui non c'è accusa nè d'imbrogli, nè di violenze, nè di corruzioni, qui c'è una sola lotta sopra l'applicazione di un principio legislativo di somma importanza per le conseguenze che la sua ammissione o la sua non ammissione possono importare in future elezioni), il dottor Beghi, lealmente, e sia detto per onor suo, ha ammesso di aver cambiato la scheda nella seconda votazione di ballottaggio.

Se ha addotto una forza maggiore, della quale mi permetterò di dire più tardi una parola, ha anche ammesso che egli aveva prima deposto le due schede-tipo per le due votazioni, ma che però per la votazione di ballottaggio, al sabato, cambiò la scheda.

Ora il dottor Beghi, necessariamente, deve riconoscere che presentando la scheda-tipo in due esemplari per la prima votazione ha posto a sè medesimo la condizione giuridica per la validità, la sincerità e la uniformità delle operazioni elettorali che si dovevano svolgere sul suo nome, e se, accettando una garanzia di legge, ha posto a sè medesimo questa giuridica condizione di validità, di sincerità e di conformità dei mezzi della votazione, egli deve soggiacere alle conseguenze della condizione giuridica che si è liberamente imposta.

Perchè se quella condizione giuridica gli offriva delle guarentige, egli non la può rinunciare il giorno che gli accomoda e quando, per aver mancato alla condizione medesima, possa esser stata turbata l'uniformità delle operazioni elettorali.

Ma si citano le parole dell'onorevole Bertolini, quelle che egli avrebbe profferite in questa Camera il 21 maggio 1912, e da quelle parole vuol trarsi la conseguenza che l'opinione del relatore della legge elettorale politica sia contraria alla tesi sostenuta oggi dalla minoranza della Commissione.

Prima di tutto, onorevoli colleghi, è senza dubbio molto discutibile l'argomento che voglia trarsi dalle dichiarazioni fatte alla Camera da relatori o da oratori specialmente poi quando il relatore o l'oratore non si sia posta una questione da risolvere, ma quando ne abbia parlato indirettamente.

Certamente l'opinione dell'onorevole Bertolini è singolarmente autorevole, ma vi prego per pochi istanti di attendere e considerare come questa opinione ed in quale occasione sia stata pronunciata.

L'onorevole Sonnino, nella seduta del 21 maggio 1912, aveva proposto che fosse resa facoltativa la presentazione del tipo della scheda. Questo traggo dai verbali delle sedute. L'onorevole Bertolini pregò l'onorevole Sonnino di non insistere, e disse che era indubitato che poteva uno essere eletto validamente deputato senza che fosse stata presentata la sua candidatura e che potesse essere validamente eletto anche chi avesse presentato candidatura e non il tipo della scheda.

Disse inoltre che non vi è nullità (noti la Camera) in quanto non sia presentato il tipo di scheda, ma persino nel caso in cui presentato il tipo di scheda si presentassero adoperati vari tipi di scheda.

Fermiamoci qui. Dunque l'onorevole relatore della legge voleva intendere che non vi era nullità per ciò che rifletteva la votazione in sè medesima, ma non voleva dire l'onorevole Bertolini, perchè avrebbe denaturato tutta la costruzione della legge, che fossero valide tutte le schede qualunque tipo esse avessero avuto.

Poi l'onorevole Bertolini soggiunse: Può avvenire che in buona fede manchino le schede; ed ammetto che dopo aver presentato un tipo di scheda se ne adoperi un altro, o perchè la tipografia mancò all'impegno, o perchè la posta non ha recapitato in tempo i pacchi, ed ammetto che in si-

mili casi si possano far stampare altre schede.

Ma, evidentemente, l'onorevole Bertolini si riferiva all'ammissibilità di mutazioni di schede prima dell'inizio delle operazioni elettorali. Tanto è vero ciò, che suppose la preparazione di vari tipi di schede. L'onorevole Bertolini quindi non trattò la questione del mutamento di scheda alla vigilia della votazione di ballottaggio; la questione unica intorno la quale oggi la Camera è chiamata a decidere.

Una sola parola sulla forza maggiore. La *vis maior* ci può essere per il dottor Beghi? Eh via! Che il dottor Beghi possa allegare a suo favore quella forza che dipende esclusivamente dalle circostanze che sono fuori dell'attività umana, no! Siamo giusti! Tutti quanti siamo qui dentro, credo di non ingannarmi, abbiamo tutti provveduto a un numero di schede per la scongiurata, ma possibile votazione di ballottaggio. (*Rumori a sinistra — Commenti*).

Comunque sia, nella dichiarazione, allegata al verbale dell'ufficio centrale di Rovigo, del rappresentante il signor dottor Galileo Beghi, è scritto testualmente così: « che il dottor Beghi, avendo esaurite le schede con la prima votazione, mandò un incaricato nello stabilimento del *Corriere del Polesine* per ottenere la ristampa di altro notevole quantitativo di schede identiche alle prime. E lo stabilimento disse di non poterla fare. Ma, soggiunge il rappresentante (è scritto in verbale): fu offerto al Beghi dal *Corriere del Polesine*, cavaliere cortese quantunque avversario, di dargli i caratteri della prima scheda, perchè risultasse identica alla seconda.

Ma il Beghi soggiunge: Io non volli accettare, perchè credetti prudente e anzi necessario di non accettare la profferta, perchè, dovendosi variare carta, parvemi miglior cosa modificare anche i caratteri.

Ed allora dove è la forza maggiore? (*Rumori a sinistra*).

Dunque, io non so in verità, onorevoli colleghi, come questa confessata volontà di mutare la scheda diventi per voi forza maggiore che costringe a mutarla. Non lo capisco.

E ho finito. Ho detto fin da principio; se la minoranza della Giunta (dieci voti contro 15, o 16, non vorrei sbagliarmi) nella quale, ripeto, si sono ventilate le questioni pro e contro, con la massima serenità, non concluse (notatelo bene) per la proclama-

zione dell'avvocato Maneo, fu proprio per un senso di alta equità politica.

Perchè, onorevoli colleghi, supposto, come io non dubito, che la scheda della seconda votazione fosse nulla, dovendosi cancellare tutti i voti nulli, il Maneo sarebbe riuscito. Ma la minoranza della Giunta non credette che si potesse così facilmente sacrificare il diritto degli elettori, e credette che se forza maggiore non ci fu pel candidato, e se per il candidato indiscutibilmente ci fu buona fede, a maggior ragione dovesse riconoscersi la buona fede e la condizione singolare in cui si possono essere trovati degli elettori analfabeti, i quali, credendo di votare sempre a un modo, votavano sempre in un altro, perchè l'analfabeta vota formalmente come il cieco, vota sulla scorta delle tracce esteriori della scheda e sulla fede di esse. (*Interruzioni — Commenti*).

Dunque la Giunta nella sua minoranza per un senso di temperanza, per un senso di prudenza e di equità disse: imperi la legge (la quale secondo noi non permette di modificare la scheda), ma imperi anche l'equità, e si richiami il corpo elettorale a esprimere con uniformità di metodo, con regolarità di forme la sua volontà.

A questo modo, onorevoli colleghi, se il voto della minoranza della Giunta delle elezioni sarà accolto, sarà reso omaggio, secondo noi, al pensiero e alla lettera della legge, e sarà posto nuovamente il corpo elettorale di Rovigo nella precisa condizione di dire nelle forme legali se voglia che alla Camera venga Galileo Beghi o Ugo Maneo, il che per me, che discuto una questione di interpretazione di legge, è assolutamente indifferente (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marangoni.

MARANGONI. Una brevissima osservazione alle parole dell'onorevole Stopato.

Inutile dichiarare che, anche per me, le persone dei due belligeranti della elezione di Rovigo sono assolutamente fuori causa. Qui si tratta di risolvere una questione di indole generale nell'interesse della sincerità del suffragio, nell'interesse di quanti sono in questa Camera rappresentanti di elettori italiani.

Io domando ai colleghi che con me hanno partecipato alla discussione e all'approvazione della legge elettorale vigente, se essi ricordino con quante cautele noi abbiamo voluto tutelare le schede nostre nelle elezioni.

Abbiamo voluto che ciascuno dei candidati avesse la facoltà di presentare la propria scheda fino all'ultimo momento, al sabato precedente le elezioni, al municipio e al tribunale, e ci siamo anzi preoccupati di estendere questa facoltà fino al momento in cui cominciavano le operazioni elettorali, abbiamo voluto cioè la possibilità per ogni candidato di presentare la scheda-tipo al presidente di ogni sezione. E perchè ci siamo imposte tutte queste precauzioni, abbiamo avuto tanti scrupoli nella cautela di questo nostro diritto? Appunto perchè abbiamo riconosciuto quanta delicatezza di interessi generali ci fosse in quell'atto, appunto perchè abbiamo voluto garantire i candidati contro ogni insidia, contro ogni frode, contro ogni stratagemma avversario.

Ora dunque il candidato in primo scrutinio è sicuro, per queste garanzie offerte dalla legge, che gli avversari non lo potranno insidiare almeno in questo strumento di battaglia, come è stato riconosciuto anche dall'onorevole Stoppato; è sicuro che nessuno gli può falsificare la scheda, in quanto questa scheda diventa di dominio pubblico soltanto nel momento in cui le operazioni elettorali si iniziano.

Or dunque, onorevoli colleghi, come è possibile che noi, dopo aver circondato il candidato di tutte queste tutele, di tutte queste garanzie nella prima domenica delle elezioni, lo abbandoniamo poi indifeso per otto giorni a tutti gli espedienti che la fertile fantasia avversaria possa escogitare? Questa è la questione! E la discussione di quest'oggi non è destinata a stabilire se il deputato di Rovigo debba essere Galileo Beghi oppure l'avvocato Maneo, la discussione di quest'oggi deve portare a questo risultato: decidere che il candidato di ogni collegio ha il diritto di presentare una seconda scheda nella elezione del ballottaggio, giacchè questo è l'unico modo per dare al ballottaggio tutti quei presidi che abbiamo stabilito pel primo scrutinio.

Onorevole Stoppato, le sue famose unità aristoteliche, che ha voluto introdurre nelle elezioni di primo e secondo scrutinio sono smentite dalla lettera stessa della legge. Ricordate che la legge dà facoltà al candidato di scegliere degli altri rappresentanti nel secondo scrutinio; ciò si è stabilito prevedendo che l'insidia arrivasse anche a corrompere coloro che erano stati nominati rappresentanti nel primo scrutinio. Chi meritava la nostra fiducia otto

giorni avanti, poteva non più meritarsela otto giorni dopo!

Ora, se vi è la facoltà di modificazione nella rappresentanza a garanzia del proprio diritto e della propria sicurezza, con maggiore ragione deve esservi la facoltà di cambiare lo strumento della scheda, assai più importante che non lo strumento dei rappresentanti.

Solleviamoci, onorevoli colleghi, al di sopra del caso isolato; pensiamo al diritto sacrosanto che dobbiamo stabilire, e consacriamo il principio che tutte le garanzie del primo scrutinio debbono vigere a favore dei candidati anche nelle elezioni di ballottaggio. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Magliano, relatore per la maggioranza.

MAGLIANO, *relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, l'elezione di Rovigo è stata davvero singolare, sia per la questione che presenta, sia per i metodi che furono tenuti, e voglio dirlo a onore del costume politico di quel collegio, poichè il candidato Beghi non esitò un momento a rivolgersi alla tipografia del giornale del suo avversario, il *Corriere del Polesine*, per la stampa delle sue schede. Ciò fu fatto con grande parsimonia, spiegabile forse con la pochezza dei fondi raccolti dal Comitato elettorale, che sosteneva la candidatura Beghi. Quindi questa elezione si presenta con un profilo speciale e simpatico; non solo non c'è frode ma fiducia cavalleresca, del resto meritata dagli avversari del Beghi; non solo non vi è alcun tentativo di corruzione, ma tale una parsimonia nelle spese elettorali, che si dovette persino lesinare sul numero delle schede stampate.

Da tali condizioni è sorta la questione che deve essere oggi decisa dalla Camera. Ho il dovere di dare una risposta all'onorevole Sandrini, che ha detto, evidentemente in buona fede, ma ignorando i particolari delle elezioni di Rovigo, che per il candidato Beghi si fosse votato con due schede diverse e che egli non avesse rinunciato alla scheda adottata nella votazione del 26 ottobre.

Ma è bene premettere in punto di fatto che il candidato Beghi (e qui rispondo al mio illustre collega e maestro onorevole Stoppato) adottò il 2 novembre una scheda diversa unicamente nei caratteri calligrafici: furono sostituite le lettere minuscole alle maiuscole e fu usato un tipo diverso di cartoncino, ma il contrassegno

(una bandierina rossa e nera) fu identico tanto nella votazione del 2 novembre che in quella del 26 ottobre.

Ora è degno di nota che il candidato Beghi il 31 ottobre depositò in tutti gli uffici municipali del collegio e presso la cancelleria del tribunale la sua scheda con una dichiarazione che ora leggerò. E tale lettera costituirà anche la risposta più esauriente all'onorevole Sandrini, che credo si affretterà a votare le conclusioni della maggioranza, perchè soltanto per questo riflesso egli si accostava alle conclusioni della minoranza.

Il Beghi adunque dichiarava: « Il sottoscritto dichiara che questa scheda stampata a Ferrara è sostituita a quella simile depositata avanti l'elezione di primo scrutinio e stampata dalla tipografia del *Corriere del Polesine*, perchè questa tipografia non acconsentì a fornire la ristampa perfettamente identica delle schede occorrenti per la votazione di ballottaggio; e prega il presidente di prenderne atto a verbale ». Seguono le firme del Beghi, dei testimoni e del notaio.

Così nell'elezione del 2 novembre il candidato Beghi depositò in tutte le sezioni questa scheda, nella quale era perfettamente riprodotto il contrassegno del 26 ottobre.

Ma che cosa avvenne? Furono ritenute valide le schede del Beghi in moltissime sezioni ed annullate solo in alcune, e con questo annullamento si venne alla proclamazione dell'avvocato Maneo. La Giunta delle elezioni, con 17 voti su 27 votanti, essendosi astenuti parecchi perchè non avevano assistito alla discussione, credette di accettare il principio che alla votazione di ballottaggio si possa procedere con una scheda diversa da quella adoperata nella prima votazione.

Si può procedere a questa sostituzione? Ecco la questione di diritto. Vorrei poter portare la parola arguta ed eloquente del mio amico onorevole Rosadi, che in questo momento ho l'onore di sostituire, o la grande sottigliezza giuridica (a mo' d'esempio) degli onorevoli Dari, Daneo, e Ciuffelli che ebbero parte preminente nella discussione della Giunta, confortando la tesi della maggioranza di argomenti validissimi; ma io non ho l'autorità di questi miei illustri colleghi del tempo che formarono la maggioranza e devo soltanto, anche perchè già larghissima è stata la discussione, limitarmi a rilevare che la Giunta procedette con la

maggiore diligenza e volle esaminare le schede una per una, per mezzo di una Commissione composta dall'onorevole Riccio e dagli onorevoli Dari e Prampolini. Così furono annullate 67 schede riportate dal Beghi nella elezione di ballottaggio perchè erano del primo tipo. Perciò dalla sostituzione l'unico ad avere un danno è stato il Beghi, che ha perduto 67 voti. (*Commenti*).

L'argomento dell'onorevole Stoppato, che non si possa procedere alla sostituzione perchè si creerebbe il pericolo della frode, trova risposta (me lo consenta il mio illustre collega e maestro) nell'articolo 123 della legge elettorale politica, perchè se qualcuno volesse commettere frodi sostituendo una scheda ad un'altra ed usurpando il contrassegno del candidato avversario incorrerebbe nelle sanzioni dell'articolo suddetto e vedrebbe annullata l'elezione così fraudolentemente ottenuta.

E allora quale è il principio? L'articolo 65 dice che si debbono depositare tante schede quante sono le sezioni elettorali. Le istruzioni ministeriali invece dicono che se ne deve depositare un numero doppio. Perchè? Perchè le istruzioni seguono un criterio di opportunità, di comodità elettorale che le informa. Ma le istruzioni non possono prevalere di fronte alla chiara parola della legge, la quale dice che il numero delle schede deve essere uguale al numero delle sezioni elettorali.

Fu interessantissima la discussione in Giunta sulla parola e sullo spirito dell'articolo 65.

Il deposito della scheda deve esser fatto il sabato che precede la votazione, o la mattina della domenica. Or quale è la domenica, si domandò quel giurista eminente che è ora guardasigilli? Nel silenzio della legge non può crearsi un obbligo che non è espressamente preveduto. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Qui noi siamo in tema di nullità e la nullità deve essere espressamente prescritta, sancita dalla legge. L'ho appreso dal professore Stoppato, oltre che da tutti quanti gli altri maestri del diritto e quando siamo in tema di *iuris interpretandi ratione*, deve prevalere il concetto della libertà.

La Giunta delle elezioni, senza considerazione alcuna di partito, ma ispirata da un alto concetto di equità, ha creduto, essendo le ragioni della legge pienamente salve, fosse dover suo invitare la Camera a rendere omaggio alla sovranità popolare

che in questa elezione è stata limpidamente e puramente manifestata. (*Vivissime approvazioni — Vivi applausi*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

PRESIDENTE. Verremo ai voti sulla proposta della maggioranza della Giunta di proclamare e convalidare il dottor Galileo Beghi a deputato di Rovigo.

Su questa proposta è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Basaglia, Maffi, Beltrami, Marangoni, Pucci, Cavallera, Bussi, Merloni, Musatti, De Giovanni, Morgari, Savio, Rondani, Seglia, Badaloni, Lucci, Mazzoni, Montemartini e Piccinato.

Hanno pure chiesto la votazione nominale gli onorevoli Federzoni, Corniani, Gallenga, Cesare Nava, De Capitani, Benaglio, Ruspoli, Medici, Manzoni, Soderini, Cavina, Arrigoni, Longinotti, Sandrini, Indri e Teodori.

RAVA, *ministro delle finanze*. Il Governo si astiene.

PRESIDENTE. Si estragga a sorte il nome del deputato, dal quale dovrà cominciare la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

Comincerà dal nome del deputato Cartia.

Coloro i quali approvano la proposta della maggioranza della Giunta, risponderanno *Sì*; coloro che non l'approvano, risponderanno *No*.

Si faccia la chiama.

GUGLIELMI, *segretario*, fa la chiama.

Rispondono: Sì

Abozzi — Adinolfi — Agnelli — Aguglia — Albanese — Albertelli — Amato.

Baccelli Alfredo — Badaloni — Barbera — Barnabei — Basaglia — Battelli — Beltrami — Bianchi Vincenzo — Bignami — Bissolati — Bonomi Ivanoe — Bouvier — Bruno — Buccelli — Bussi.

Cabrini — Camagna — Camera — Canepa — Caporali — Cappa — Casalegno — Casolini Antonio — Cassin — Cavallera — Celli — Cermenati — Chiaraviglio — Chidichimo — Ciappi Anselmo — Cimorelli — Colonna Di Cesarò — Comandini — Credaro.

De Bellis — De Giovanni — De Nava Giuseppe — De Vito — Di Mirafiori.

Fera — Fiamberti — Fraccacreta.

Gallini — Gasparotto — Goglio — Graziadei.

Hierschel.

Innamorati.

Joele.

Labriola — La Pegna — Larussa — La Via — Leone — Libertini Pasquale — Loero — Lo Presti — Lucci — Luciani.

Maffi — Magliano Mario — Marangoni — Mauro — Mazzolani — Mazzoni — Mendaja — Merloni — Miliani — Mondello — Montemartini — Morgari — Mosca Tommaso — Musatti.

Nava Ottorino — Negrotto — Nofri.

Orlando Vittorio Emanuele — Ottavi.

Pacetti — Pantano — Pavia — Perrone — Pietravalle — Pipitone — Porcella — Porzio — Pucci.

Rellini — Rizzone — Romanin-Jacur — Rondani — Roth — Ruini.

Salomone — Salterio — Sanarelli — Santoliquido — Saraceni — Saudino — Savio — Scalori — Scano — Schanzer — Scialoja — Soglia — Solidati-Tiburzi — Storoni.

Tedesco — Toscanelli — Toscano.

Valignani — Veroni.

Zegretti.

Rispondono: No.

Agnesi — Arlotta — Arrigoni — Arrivabene — Artom.

Benaglio — Bertarelli — Berti — Bettolo — Bettoni — Bianchini — Bonicelli — Bovetti — Brezzi.

Callaini — Cao-Pinna — Capaldo — Carcano — Cavina — Chiaradia — Ciacci Gaspero — Corniani.

Danieli — De Amicis — De Capitani — Del Balzo — Di Sant'Onofrio.

Faelli — Falconi Gaetano — Federzoni — Fornari.

Gallenga — Galli — Gazelli — Giovannelli Edoardo — Grippo.

Indri.

Leonardi — Longinotti — Lucifero.

Malliani Giuseppe — Mango — Manzoni — Marazzi — Materi — Maury — Meda — Miari — Montresor.

Nava Cesare.

Parodi — Pennisi.

Risetti — Roi.

Sandrini — Schiavon — Simoncelli — Soderini — Sonnino — Stoppato.

Torlonia — Torre — Tosti.

Valvassori-Peroni.

Si sono astenuti:

Baslini — Battaglieri — Borsarelli.

Caccialanza — Celesia — Chimienti —

Cicarelli — Cioffrese — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Cottafavi.

Da Como — Daneo — Dari — Della Pietra — Delle Piane — Dentice — De Ruggeri — De Vargas.

Falcioni — Fortunati — Frisoni.

Gregoraci — Guglielmi.

Lombardi — Longo.

Marcello — Mariotti — Martini — Medici Del Vascello — Miccichè — Mosca Gaetano.

Pansini — Peano — Petrillo — Piccirilli.

Rava — Reggio — Riccio Vincenzo — Rodinò — Rosadi — Rubini.

Salandra — Sciacca-Giardina — Senàpe — Sioli-Legnani.

Tassara — Teodori — Theodoli.

Valenzani — Vignolo.

Sono in congedo:

Altobelli.

Bonino — Brandolini.

Cartia — Cassuto — Cimati — Curreno.

De Nicola — Di Frasso.

Facta.

Ginori-Conti — Cuicciardini.

Landucci — Larizza — Libertini Gesualdo.

Masi.

Nuvoloni.

Paparo.

Queirolo.

Rossi Gaetano.

Tamborino.

Teso.

Sono ammalati:

Campi — Cavazza — Ciccotti.

Dore.

Finocchiaro-Aprile Camillo — Frugoni.

Giacobone.

Lucchini — Lucernari.

Maraini — Monti-Guarnieri.

Nunziante.

Padulli — Pais-Serra.

Ronchetti.

Santamaria.

Turati.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio.

Camerini.

Degli Occhi.

Molina.

Rossi Luigi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione nominale sulla proposta della maggioranza della Giunta delle elezioni per la proclamazione e la convalidazione del dottor Galileo Beghi a deputato del collegio di Rovigo:

Votanti 235

Astenuti 51

Maggioranza 93

Hanno risposto Sì 120

Hanno risposto No 64

La Camera approva la proposta della maggioranza della Giunta delle elezioni.

Dichiaro quindi, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, eletto a deputato del collegio di Rovigo il dottor Galileo Beghi. *(Approvazioni — Commenti).*

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di presentare dei disegni di legge.

DISAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di lire 660,000 per il completamento e l'arredo della sede della Regia ambasciata di Costantinopoli;

Convenzione con il collegio italiano in Alessandria d'Egitto per l'acquisto di un terreno, costruzione e arredamento dell'edificio ad uso della sede del Regio Consolato in quella città.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni di lire 660,000 per il completamento ed arredo della sede della Regia ambasciata di Costantinopoli.

Convenzione con il collegio italiano in Alessandria d'Egitto per l'acquisto di un terreno, costruzione ed arredamento dell'edificio ad uso della sede del Regio Consolato di quella città.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

GRANDI, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare alla Camera, d'accordo col

ministro del tesoro, un disegno di legge per maggiori assegnazioni nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Prego la Camera di voler deferire l'esame di questo disegno di legge alla Giunta generale del bilancio e di dichiararlo d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia trasmesso alla Giunta del bilancio e dichiarato d'urgenza.

Se non sorgono opposizioni s'intendono accolte le due proposte dell'onorevole ministro della guerra.

(Sono approvate)

Invito anche gli onorevoli Mango e Buccelli a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MANGO. A nome della Giunta del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica dal 1º luglio 1914 al 30 giugno 1915 (24-A).

BUCCELLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Modificazioni alla legge contro le frodi della preparazione e nel commercio dei vini. (93-A)

PRESIDENTE. Disegni di legge e relazioni saranno stampati e distribuiti.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Soglia, per provvedimenti complementari della legge sull'istruzione elementare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Soglia, per provvedimenti complementari della legge sull'istruzione elementare.

Si dia lettura della proposta di legge.

MIARI, segretario, legge: (Vedi tornata del 21 febbraio 1914).

PRESIDENTE. L'onorevole Soglia ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

SOGLIA. Onorevoli colleghi, consentite che, con brevissime parole, raccomandi alla vostra approvazione una breve proposta di legge per alcuni modesti provvedimenti complementari della legge 4 giugno 1911, n. 487.

La provvida legge, con la quale il Parlamento italiano volle seriamente riformata la nostra scuola elementare, si è dimostrata in qualche parte insufficiente, in qualche parte errata, e la Camera — per raggiungere meglio lo scopo che fino dal 1911 si era prefisso — non vorrà certo respingere le proposte di ritocchi unicamente intesi a dare alla legge medesima maggiore efficienza.

Coll'articolo 33 e seguenti della legge 4 giugno 1911 si volle cancellare la vergogna della scuola unica a tre classi; e ci si è riusciti, aggiungendo anche la quarta classe mista dove era soltanto la scuola unica fino alla terza. Ma sono rimaste ancora le scuole abbinata di seconda e terza classe, le quali conservano quasi tutti i difetti ed i danni della scuola unica, ed alle quali bisogna estendere la riforma alle altre applicata, riparando così al grave inconveniente della attuale mancanza della quarta classe nei capoluoghi o nelle più importanti frazioni dei comuni, che già per conto loro avevano soppresso la scuola unica. E se voi, onorevoli colleghi, volete dare un altro colpo all'analfabetismo, non potete a meno di dare la quarta classe a tutti i fanciulli d'Italia.

Sempre in conseguenza della riforma compiuta cogli articoli 33 e seguenti della legge 4 giugno, la maggior parte delle scuole rurali è diventata mista; se voi approverete la mia precedente proposta per istituire ovunque la quarta classe, le scuole maschili spariranno completamente dalle campagne e dai piccoli centri, per dar luogo ad altrettante scuole miste.

Ma, per una incongruenza delle nostre leggi, mentre nelle scuole secondarie professori e professoresse sono ammessi ad insegnare in classi miste, il maestro elementare non può insegnare nelle piccole scollette miste dei nostri bambini, ove in prima e seconda è certo preferibile la maestra, ma dalla terza in su occorre un maestro per tante ragioni.

Ora io penso che, per la scuola stessa e per la classe magistrale, questa involontaria soppressione del maestro sia un danno, e perciò vi chiedo che, a parità di condizioni — badate bene! — anche i maestri possano essere ammessi al concorso per le scuole miste.

Voi sapete, onorevoli colleghi, che in applicazione alla legge del 1911, già molte scuole sono passate all'Amministrazione provinciale scolastica, e molte altre passe-

ranno in breve tempo. Il precedente Ministero — scambiando questo passaggio per una vera e propria statizzazione — volle considerare i maestri, passati alla nuova Amministrazione, come impiegati dello Stato. E con una disposizione regolamentare, non passata innanzi al Consiglio di Stato — mentre non parificava punto i maestri agli altri impiegati statali per quello che riguarda i minimi stipendi, la carriera, la pensione, i libretti ferroviari, l'eleggibilità amministrativa, ecc., ecc. — volle invece parificarli per quello che riguarda i congedi di malattia, togliendo loro i diritti che avevano ottenuto dai precedenti regolamenti.

Voi non potete non ricordare l'agitazione sollevata dall'improvviso provvedimento. Ora io so che — sedata l'agitazione — l'attuale Ministero è intenzionato di restituire ai maestri il maltolto diritto; credo di non commettere più indiscrezioni affermando che, anche col favorevole parere del Consiglio di Stato — l'onorevole Daneo ha portato la cosa a buon punto. E forse può sembrare ora superflua la mia proposta di ritorno all'antico, fatta nello scorso febbraio, quando ancora non si potevano prevedere i provvedimenti ministeriali. Ma la vostra approvazione varrà almeno, per questa materia, ad esprimere il voto che l'onorevole ministro solleciti l'approvazione della promessa riforma.

Questi, onorevoli colleghi, ed altri minori, che non vale la pena d'illustrare ora, sono i piccoli provvedimenti, con cui mi propongo di completare e correggere la legge del 1911: vi assicuro che i maestri italiani vi saranno grati, se vorrete dare al modesto disegno la vostra approvazione. (*Approvazioni*).

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
L'onorevole Soglia ha presentato una proposta di modificazioni alla legge scolastica; ed io non discuto certamente la speciale competenza del presentatore della proposta stessa; vorrei però che egli mi permettesse l'espressione di un desiderio: che non sia troppo frequente questa presentazione, per iniziativa parlamentare, di rappezzi alle leggi scolastiche.

Vedute sotto i diversi punti di vista della speciale competenza dei deputati, potrebbe avvenire che le varie proposte non fossero perfettamente logiche e coe-

renti l'una all'altra, e che ne venisse guastata l'euritmia delle leggi. Deve dunque, secondo me, il ministro dell'istruzione pubblica non contrastare la presa in considerazione di simili proposte; ma pregare i deputati di voler riservare all'iniziativa del Governo l'esame e la presentazione, a tempo opportuno, di un disegno di legge che possa risolvere i quesiti più controversi e più particolari che l'esperienza abbia dimostrato la necessità di risolvere.

Il presentatore della proposta ha accennato specialmente al caso delle scuole miste. È uno dei casi su cui debbo fare le più profonde riserve. Forse scuole miste per i fanciulli di tenera età, affidate al maestro, potrebbero, a mio avviso, riuscire meno proficue; per certe età la donna è assolutamente più acconcia a dare l'insegnamento e specialmente l'educazione più di quello che possa esserlo l'uomo; e mentre nelle classi superiori la scuola deve avere carattere più formativo ed è naturale che per i maschi si voglia e si esiga l'insegnamento fatto da maestri, nelle scuole inferiori credo che il carattere quasi materno della insegnante possa dare maggiori risultati di quelli che non darebbe l'opera del maestro; d'onde la mia riserva.

Un altro punto egli ha toccato sul quale devo fare pure qualche riserva, non per impulso dell'animo, ma per necessità dell'ufficio. L'onorevole Soglia vorrebbe che la legge stabilisse il ritorno all'antico in tema di congedi per malattie e dei diritti che in questo campo possono competere al maestro; egli ha accennato, ed è in ciò esatto, che un regolamento d'ordine generale venne a questo proposito dal Consiglio dei ministri sotto il precedente Governo deliberato con criteri restrittivi, ispirandosi alle condizioni vigenti per i funzionari dello Stato propriamente detti: ed è in attuazione. Su questo regolamento e sul principio al quale si ispira sono sorti gravi dubbi, ed il ministro che vi parla divide questi gravi dubbi ed ha creduto suo dovere di sottoporre la questione al Consiglio di Stato. Ma certo non di proprio impulso ora potrei annunciare già un mutamento e tanto meno precisare una disposizione regolamentare nuova e un ritocco dell'antica. Debbo limitarmi a dire che questa è materia regolamentare e riservare la competenza del Consiglio dei ministri e quella del Consiglio di Stato; e sono appunto queste le ragioni che devono dettare al ministro delle riserve.

Dunque, mentre ringrazio l'onorevole Soglia delle cortesie parole che mi ha rivolto, non posso per ora accettare il ringraziamento e la dichiarazione della opinione mia, che egli ha creduto di citare in proposito: la mia opinione può essere anche non lontana dalle disposizioni presentate dall'onorevole Soglia, ma essa deve essere meditata e subordinata a considerazioni generali di Governo, che oggi non sarebbe maturo spiegare.

Con queste riserve, assolutamente generali, e con queste speciali considerazioni, non mi oppongo alla presa in considerazione della proposta di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro consente che sia presa in considerazione la proposta di legge testè svolta.

Chi approva che sia presa in considerazione si alzi.

(*La Camera la prende in considerazione*).

Discussione del disegno di legge: Navi-asilo ed opera nazionale di patronato per le medesime.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Navi-asilo ed opera nazionale di patronato per le medesime.

Si dia lettura del disegno di legge.

GUGLIELMI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 130-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Perrone.

PERRONE. Fra le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno ve ne è una mia che riguarda appunto le navi-asilo; ecco perchè sento il dovere di prendere a parlare su questo disegno di legge...

PRESIDENTE. S'intende quindi che ella così ritira la sua interrogazione.

PERRONE. Nel visitare la *Caracciolo* a Napoli, mi imbattei nella Direzione che espresse il desiderio di essere aiutata con l'azione parlamentare.

Mi rammentai che a Napoli vi era un istituto, un ente morale, in fatto disciolto, che non funziona più da decenni, ed il cui capitale, donato da Sua Maestà Vittorio Emanuele, si trova nelle mani di un tesoriere. Presentai, perciò, una interrogazione per domandare che si trovasse modo di mettere legalmente in liquidazione questo istituto, affinchè la somma, da esso posse-

duta, passasse alla nave-asilo. Quando vari mesi fa io ciò praticai, non pensavo certo che il ministro avrebbe presentato un progetto di legge d'indole generale, progetto nel quale pienamente consento, perchè per ogni aspetto benefico. Nei grandi sforzi, che tutto il mondo civile compie, diretti a sottrarre i fanciulli al vagabondaggio, al vizio, alla delinquenza per guidarli e dirigerli sulla via del lavoro e della educazione, entra oggi l'opera del Parlamento italiano, perocchè esercita, col pieno e completo consenso che darà alla legge, opera bella e buona. Sono lieto che si cominci con questo istituto una trasformazione dell'insegnamento nautico in Italia, dove non esiste affatto. Se si guardano le Università italiane, si trova che dappertutto siffatto insegnamento è deficiente o manca. Tre anni fa il ministro Leonardi-Cattolica invitò qualche Facoltà ad istituire cattedre di diritto marittimo affinchè i centri intellettuali della Nazione avessero cominciato a diffondere la coltura marinara in Italia, ma mancarono le adesioni. Gli istituti nautici non funzionano, sono tisiici, e se guardiamo la Lega Navale, che avrebbe anche il compito di diffondere la coltura marinara, non la troviamo organizzatrice di conferenze, di scuole, di lezioni coordinate al fine d'insegnamento.

Dobbiamo, quindi, rallegrarci col Governo che ha presentato questo disegno di legge, altamente benefico e socialmente utile. Da quando pochi anni or sono, a Venezia per prima furono sottratti dei bambini alla via ed al vizio; da quando più tardi l'esempio fu imitato nella città di Napoli, un desiderio si sprigionò nelle città marinare del Regno, che chiesero la istituzione delle navi-asilo. Non ci doveva essere ragione di precedenza per Venezia, o per Napoli, ed era necessario che anche Genova, Taranto, Spezia, Livorno, Palermo, Messina potessero avere queste navi-asilo. Sotto la pressione dei desideri legittimi delle popolazioni marinare, tendenti tutte allo scopo di sottrarre l'infanzia abbandonata all'ozio ed alla delinquenza e di avviare la gioventù verso l'educazione navale, peschereccia e verso la conoscenza dell'arte marinara, il nostro Governo ha creduto suo dovere di presentare il presente disegno di legge, nel quale noi tutti dobbiamo plaudire.

Noi consentiamo nei principi fondamentali, perchè in esso si dice che ogni città marittima potrà avere una nave-asilo, dove

potranno essere alloggiati non solo i figli dei marinai, dei pescatori e della gente di mare in genere, ma anche quegli altri bambini, che dolorosamente appartengono all'infanzia abbandonata.

Ed io sono davvero lieto di questo perchè quante volte noi altri del Mezzogiorno continentale ci affacciamo, per esempio, chiedendo un posto alle istituzioni di beneficenza napoletane, l'istituto ci chiude le porte in faccia, affermando che lo statuto protegge solo l'infanzia della città, o tutto al più l'infanzia della provincia. In tal caso noi altri non abbiamo come e dove fare sfogare un po' le richieste enormi che ci vengono da tanti bisognosi della vita e che all'indomani restano disfatti sul cammino pericoloso che debbono percorrere.

Dunque, sono lieto del principio che informa l'articolo della legge dove è detto che non vi è scala gerarchica; chiunque appartiene all'infanzia abbandonata ha diritto di ottenere l'ammissione e ricevere la cultura su d'una nave-asilo. Non consento però in quello che è mezzo finanziario per poter fronteggiare la spesa. È uno dei vecchi, o, come vogliono dire, antichi difetti del nostro Parlamento. Se si scorre la storia della nostra legislazione, assai spesso si trova: che si pongono principi magnifici nelle leggi, ma vi è sempre un difetto nei mezzi finanziari per esplicarne tutto il contenuto.

Non altrimenti si fa con questo progetto, perchè si viene esclusivamente a dare nel primo anno 40 mila lire, nel secondo 60, nel terzo 80 mila, cioè quanto in fondo necessita pel mantenimento di un paio di navi, e quasi tanto può dirsi che sia anche adesso il sussidio del Ministero della marina per Napoli e per la nave *Scilla* di Venezia.

E poichè trovo questa sproporzione enorme tra il principio magnifico della legge ed il contenuto ad essa pertinente e fondamentale, inviterei tanto il Governo quanto il relatore del progetto a tenere in considerazione tanto la richiesta esposta nella mia interrogazione quanto una proposta che vado a precisare nella seguente maniera.

Noi abbiamo un traffico internazionale, parlo specialmente di quello marittimo, di 18 milioni di tonnellate con un movimento di 3 milioni di uomini. Ora si potrebbe lasciare tranquilla la marina libera...

PRESIDENTE. Ma che cosa ha a che fare il traffico con le navi-asilo?

PERRONE. Onorevole Presidente, aspetti e vedrà...tenendo presente soltanto la marina sovvenzionata e quella transatlantica, e specialmente questa, potrebbe a questi due rami dirsi: voi su ogni tonnellata di merce che caricate o scaricate, pagherete un soldo a beneficio delle navi-asilo, e sarebbero già dei milioni che se ne ricaverebbero. E lo stesso potrebbe dirsi relativamente ai passeggeri che vengono trasportati: per ognuno di essi pagate un soldo; l'identica cosa potrebbe ripetersi per gli emigranti, perchè il soldo non fa niente. Così avremmo trovato fondi senza che il ministro del tesoro Rubini possa e debba essere invitato ad aprire i cordoni della borsa, alla quale richiesta sarebbe resistente.

Questo è il punto fondamentale su cui intendevo richiamare l'attenzione del Governo col quale assentiamo in quello che è principio, essendo l'opera socialmente ammirabile; ma fino al giorno in cui a siffatto salutare principio non darete tutto il suo contenuto, cioè fino al giorno in cui non si faciliterà e curerà la movimentazione sua coi mezzi finanziari adatti, voi avrete fatto anche una magnifica legge, ma non avrete raggiunto le finalità per le quali essa oggi ha, con l'adesione, la precedenza anche sulle altre.

Io ho notato proprio ieri che abbiamo votato una serie di leggi di maggiori assegnazioni negli stanziamenti del bilancio riguardanti, sia il consuntivo, sia l'avvenire. Ora domando: se con tanta facilità noi cresciamo sempre il bilancio, e se per l'esercito e per l'armata si spendono oltre due milioni al giorno, per quale ragione non si deve trovare un fondo per questo istituto, che è di primissimo ordine, e di grande utilità, e che ha dato già prove di sé e della sua vantaggiosa influenza nel Regno d'Italia?

Non è già che noi andiamo cercando l'esempio nel mondo marinaro inglese, noi l'abbiamo con la *Sicilia* e con la stessa *Caracciolo* che hanno dato magnifico saggio.

Questa è una delle volte eccezionali in cui prendiamo esempio da noi medesimi; perciò io vorrei che il Governo tenesse presente questa considerazione e desse davvero i fondi per questo istituto, per questo nuovo organismo che entra nell'insegnamento nostro. E notando con animo lieto che viene sottratto al caos della Minerva, ed invece viene affidato ad un ente morale dipendente dal Dicastero della ma-

rina, sebbene esso pure lasci non poco a desiderare specie nelle linee direttive della sua amministrazione, affermiamo che saremmo ben più lieti se voi ci deste un disegno di legge con cui aumentaste lo stanziamento per questo istituto.

E con simile desiderio pongo fine al mio dire. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare all'onorevole Colonna di Cesarò.

COLONNA DI CESARÒ. Brevissimamente io vorrei esprimere un desiderio. Una delle città dove certo sarebbe di grande opportunità la istituzione di una nave-asilo, sarebbe la nostra Messina, centro della Sicilia orientale, non soltanto, ma anche della Calabria.

Ora, proprio quelle sono le regioni dove il terremoto avendo devastato e distrutto, è meno facile raccogliere quelle somme che privatamente occorre raccogliere perchè si possano istituire le navi-asilo.

Fortunatamente, v'ha per la Calabria e per la provincia di Messina l'opera del patronato « Regina Elena » per gli orfani.

Io credo che quest'opera di patronato in parte, e in parte il ricavato degli oggetti perduti, che per un altro disegno di legge adesso in corso di esame, dovrebbero andare a quest'opera di patronato stessa, credo che questi due cespiti dovrebbero destinarsi per la istituzione di una nave-asilo in Messina.

Per quanto riguarda il ricavato degli oggetti perduti nel terremoto c'è, ripeto, un disegno di legge in corso. La Commissione che lo esamina, per quanto io so, porrà precisamente il quesito al Governo (c'è qui l'onorevole Toscano che è il relatore): se consenta in quest'ordine di idee che sto svolgendo adesso, e al desiderio che esprimo affinchè la Commissione, studiando fin da ora la questione, risponda benevolmente al quesito che sarà posto. (*Bene! Bravo!*)

TOSTI. Chiedo di parlare ed anche per fatto personale!

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSTI. Mentre mi associo pienamente alle considerazioni svolte dall'onorevole Perrone in appoggio al presente disegno di legge che ha altissime finalità morali e sociali, non posso lasciar passare inosservata una frase da lui pronunciata.

Egli ha detto che la Lega Navale Italiana nulla fa e nulla ha fatto per popolarizzare la coltura navale nel nostro paese.

Mi onoro di esser presidente di una delle più fiorenti sezioni della Lega Navale Italiana: la sezione di Roma. Orbene posso assicurare l'onorevole Perrone e quanti degli onorevoli colleghi lo ignorano, che appunto la Sezione romana della Lega Navale ha organizzato un ciclo di conferenze di propaganda navale da svolgersi nelle scuole medie di Roma; e in questo si augura di aver consenzienti e pienamente favorevoli i Ministeri della pubblica istruzione e della marina.

Tale iniziativa della Sezione romana certamente sarà seguita dalle altre Sezioni, e soprattutto da quelle delle città non marittime.

Svolto così questo piccolo fatto personale, non mi rimane che raccomandare vivamente l'approvazione di questo disegno di legge, dal quale anche la Regia marina ritrarrà gran vantaggio perchè le navi-asilo forniranno certo ottimi e disciplinati elementi alla leva marittima. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DENTICE, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che è venuto ora all'esame del Parlamento inizia la soluzione del problema dell'infanzia abbandonata, sotto la forma moderna della istituzione delle navi-asilo.

Esse hanno la duplice finalità di avviare negli studi marinareschi i fanciulli abbandonati e gli orfani della gente di mare e contribuire all'educazione civile e morale del nostro popolo.

Dieci anni or sono fu emanata la prima legge di cessione della nave *Scilla* alla Società veneta della pesca, ed occorsero vari anni prima che una legge speciale per gli orfani e i minorenni abbandonati fosse pubblicata con la cessione della nave *Caracciolo* al Consorzio poi istituito in Napoli; ed ora a tre anni di distanza questo disegno di legge rende possibile l'istituzione delle navi-asilo nelle più importanti città marinare d'Italia.

Perciò mentre ringrazio gli onorevoli colleghi, che sono intervenuti con benevoli parole in questa discussione, debbo rispondere a qualche osservazione che è stata fatta dall'onorevole Perrone e da altri colleghi.

L'onorevole Perrone, pur facendo ampie lodi del disegno di legge e delle proposte del Governo, ha presentato alcune osservazioni soprattutto in tema di aumento di fondi, e certamente io dovrei essere per lo meno

sconoscente se non approvassi e plaudissi al suo desiderio, che corrisponde al complemento di questa finalità, di cui tutti ci interessiamo vivamente.

Ora egli propone che l'associazione degli scienziati, letterati e artisti di Napoli sia dichiarata sciolta con decreto Reale e che i fondi destinati a questa associazione che, come diceva, non ha nessun socio e sono perciò fondi perduti, siano destinati per incremento degli scarsi mezzi che lo Stato promette di dare col presente disegno di legge alla nave-asilo *Caracciolo*.

Senza dubbio io plaudo alla proposta, e chiedo che il Governo, piuttosto che modificare il disegno di legge in esame o rinviarne la discussione in attesa del decreto di scioglimento di detta associazione, accolga la proposta come raccomandazione efficace, che non abbia la sorte di tutte le raccomandazioni, che in questa Camera si svolgono, a proposito degli ordini del giorno tramutati poi in raccomandazione, ma diventi presto un fatto compiuto.

Quanto poi all'altra proposta che l'onorevole Perrone fa per l'aumento dei fondi con una sopratassa sui biglietti pel trasporto di passeggeri e di merci transoceaniche non sono in grado di potergli dare degli affidamenti come relatore, perchè temo non sia di facile attuazione. Credo bene però che il Governo terrà conto anche di questa proposta per vedere se qualche cosa in avvenire potrà attuarsi.

L'onorevole Perrone ha ricordato l'Inghilterra come la pietra di paragone, perchè ivi è fiorente la istituzione larghissima di *training ships*, che producono notevoli vantaggi all'incremento marinaro del Regno Unito, anche connesso al problema della delinquenza minorile; ma io sono pure convinto che non bisogna soltanto tener presente l'esempio dell'Inghilterra, perchè, con la prova felicemente espletata con le navi-asilo *Scilla* e *Caracciolo*, possiamo fare passi sicuri sulla via del progresso di questa nobile istituzione.

Inoltre l'onorevole Perrone tenga presente che con questo disegno di legge è vero che è fissato un piccolo fondo annuale in bilancio, ma non è questo tutto il fondo per le navi-asilo. Basta leggere la relazione dove è segnato un periodo che dimostra chiaro il concetto della legge.

La relazione dice: « Il presente disegno di legge provvede a suscitare il concorso degli enti locali e di pubblica beneficenza e coordinarlo all'opera dello Stato ». Il che

significa che non solo lo Stato deve contribuire, ma lo Stato deve dare la spinta a che tutti gli enti morali vengano a concorrere per il bene di questa nuova istituzione.

In quanto poi l'onorevole Perrone ha rilevato circa la Lega Navale, debbo dire, poichè sono socio della Lega Navale, sezione di Napoli, che realmente, trattandosi di un'istituzione che non ha larghezza di fondi, fa più di quanto potrebbe, nè possiamo lamentarci che faccia poco, come tutte le istituzioni mantenute a forma di associazione col solo contributo dei soci, poichè dobbiamo piuttosto affidarci al buon volere dei presidenti delle Sezioni, di cui vediamo un esempio nobile nel collega Tosti di Valminuta, i quali vogliono compiere una gara di emulazione per procurare vantaggi alla istituzione delle navi-asilo.

L'onorevole Perrone finalmente ha notata la grande differenza tra questo disegno di legge e quello vigente per le navi *Scilla* e *Caracciolo*, perchè anche questa forma di beneficenza non troverà limiti di applicazione, se non nei confini della patria. E questo è uno dei maggiori pregi della legge.

Io ho fiducia che mentre in dieci anni di tempo abbiamo potuto ottenere solo una semplice cessione della nave *Scilla* alla Società peschereccia di Venezia e poi nel 1911 la nave *Caracciolo* a Napoli, ora si effettui subito, la mercè del patronato, l'istituzione di molte navi-asilo in varie città marinare del Regno, in modo da raggiungere senza indugio una larga ramificazione di questa benefica istituzione.

Desidero dire poi all'onorevole Di Cesarò che se avesse tenuto presente la relazione che è innanzi alla Camera, avrebbe rilevato che testualmente nella relazione viene detto che appunto è da augurarsi che tutte le città marinare sopra ricordate, insieme con quelle della Sicilia orientale come Messina, possano ottenere al più presto una nave-asilo, anche prendendo accordi, quest'ultime città, coll'Opera di patronato « Regina Elena » per devolvere a favore di tali navi parte dei proventi ricavati dalle cose abbandonate nel terremoto del 1908.

Nella piena concordia di intenti non occorre dunque insistere più oltre presso gli onorevoli colleghi, perchè la provvida legge venga approvata dalla Camera con lusinghiero suffragio. Oramai siamo tutti convinti di compiere un'opera altamente civile di lotta contro la delinquenza minorile pel bene degli orfani abbandonati, avviati

così per la via del mare prospera e rigogliosa. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina ha facoltà di parlare.

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Ringrazio i colleghi che hanno parlato in questa discussione generale del largo consenso ai principî informatori del disegno di legge. Il Governo non si attendeva di meno dalla Camera perchè sa con quale favore sia accolta dal Parlamento ogni proposta intesa a migliorare le condizioni dell'infanzia la quale deve essere il germe dell'avvenire.

Ma debbo richiamare l'attenzione loro sopra il carattere della legge. Come ha detto benissimo l'onorevole relatore, essa sanziona un principio ed è diretta specialmente ad eccitare e favorire le energie private per raccogliere in un fascio tutti i buoni intendimenti volti a difendere e redimere dai pericoli della vita l'infanzia abbandonata. Mosso certo da questo santo entusiasmo, l'onorevole Perrone ha fatto delle opportune considerazioni, alle quali mi permetta di obiettare che se fosse possibile sin da ora disciplinare l'attuazione della sua proposta di un aumento sul prezzo di passaggio dei passeggeri sulle navi delle linee sovvenzionate o sui transatlantici, andremmo incontro evidentemente alla creazione di un congegno così complicato che molto probabilmente ne soffrirebbe in pratica la stessa istituzione che vogliamo migliorare. Quindi accolgo la generosa idea dell'onorevole Perrone come una raccomandazione che formerà oggetto di studio da parte del Governo, facendogli però in pari tempo presente che le navi-asilo saranno piuttosto luoghi di educazione marinara che vere e proprie scuole navali.

E altrettanto devo dire della raccomandazione dell'onorevole Di Cesarò, che cioè si tenga conto anche delle condizioni patrimoniali dell'Istituto di patronato « Regina Elena » a favore delle navi-scuole.

Ripeto che questo disegno di legge fonda, secondo il concetto del Governo, un nucleo intorno a cui debbono raccogliersi tutte le iniziative benefiche dei privati e degli enti locali; specialmente di quegli enti i quali per le mutate condizioni dei bisogni sociali o per la cessazione della ragione della loro esistenza, hanno un patrimonio che possa essere devoluto ad una istituzione affine.

Io penso che l'onorevole Tosti, che con tanto amore si è sempre occupato di cose

marinare, ed ora spende la sua operosa attività per la Lega Navale, vorrà al pari degli altri due oratori rimanere soddisfatto di queste mie dichiarazioni.

Prego pertanto la Camera a voler dare il suo voto alla legge. Con essa faremo un passo avanti nella santa impresa della tutela e della redenzione dell'infanzia abbandonata, perchè, a parer mio, nessun ideale migliore possiamo proporci di questo al quale il Governo si ispira e pel quale invoca l'aiuto di tutti coloro che sanno le umane miserie ed hanno una fede di bene: la istituzione cioè di centri di miglioramento e di educazione i quali affidino il paese che con essi si concorre a combattere i pericoli della degenerazione morale e a preparare una forte generazione marinara, generosa e ispirata a virile ardimento. (*Applausi — Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge, oltre le navi-asilo *Caracciolo* e *Scilla*, già esistenti in virtù della legge 13 luglio 1911, n. 724, quelle altre navi-asilo che potranno istituirsi in avvenire con lo scopo di provvedere al ricovero su adatti galleggianti, all'assistenza ed alla istruzione professionale marittima degli orfani di marinai e pescatori, ed in genere dei fanciulli moralmente o materialmente abbandonati.

Al riconoscimento giuridico delle medesime si provvederà con Regi decreti su proposta del ministro della marina, di concerto con quelli dell'interno e della istruzione, udito il Consiglio di Stato.

(*È approvato*).

Art. 2.

È istituita, e riconosciuta quale Ente morale, l'Opera Nazionale di patronato per le navi-asilo, con sede in Roma presso il Ministero della marina ed avente per fini:

a) di promuovere la fondazione e lo sviluppo delle navi-asilo, sussidiando anche direttamente quelle di esse che, per deficienza di mezzi in relazione alle esigenze locali, abbiano maggior bisogno di aiuto;

b) di provvedere, mediante la conclusione di opportuni accordi, al coordinamento della azione benefica delle singole navi-asilo, in concorso pure delle altre isti-

tuzioni pubbliche o private che abbiano scopi affini.

Essa è amministrata da un Consiglio composto:

a) del ministro della marina, ed in caso di assenza od impedimento, di un suo rappresentante, presidente;

b) di due delegati, l'uno del Ministero dell'interno, l'altro del Ministero dell'istruzione, da nominarsi con Regi decreti;

c) di un delegato di ciascuna nave-asilo giuridicamente riconosciuta;

d) di quegli altri membri straordinari, in numero non maggiore della metà dei precedenti, che con Regi decreti, su proposta del ministro della marina, si riterrà opportuno nominare in considerazione del concorso morale o materiale che da essi possa darsi all'attuazione dei fini della istituzione.

I componenti del Consiglio di cui alle lettere b) e c) durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati senza interruzione, quelli di cui alla lettera d) durano in carica per il tempo stabilito dal Regio decreto di nomina ».

(È approvato).

A questo articolo 2 l'onorevole Sandrini ed altri deputati propongono la seguente aggiunta: « Le loro funzioni sono assolutamente gratuite, esclusa qualsiasi medaglia di presenza, indennità di viaggio e consimili ».

DENTICE, *relatore*. La Giunta l'accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Sandrini ha facoltà di parlare.

SANDRINI. È questa un'aggiunta che abbiamo discussa in seno agli Uffici e presentata con vivissima raccomandazione, affinché, in occasione di un alto atto di beneficenza, non si creasse un'altra sinecura dotata di medaglie di presenza, d'indennità, ecc., cose che purtroppo l'esperienza ha dimostrato succedere in modo deplorabile; sicchè una parte dei contributi della beneficenza va a beneficio di chi si mette avanti per esser nominato controllore, ispettore e simili e che invece è un parassita a carico delle pie istituzioni.

Spero che questa piccola aggiunta, la quale non ha un valore economico molto rilevante, ma che deve costituire un principio perchè le istituzioni di beneficenza non si convertano in vantaggi personali, sarà accettata dal Governo e dal relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DENTICE, *relatore*. Sono perfettamente favorevole alla proposta, che non può sollevare discussione, trattandosi di una norma costante nelle leggi sulle Opere pie.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina ha facoltà di parlare.

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Accetto io pure, a nome del Governo, l'aggiunta, specialmente per il principio a cui si ispira, coordinato a quello generale della legge.

PRESIDENTE. *Quod abundat non nocet*; ma noto che vi sono nel nostro paese moltissime istituzioni, nei cui regolamenti questa disposizione non è scritta; eppure nessuno di coloro, che furono chiamati a dirigerle, ha mai pensato di aver diritto a compensi di sorta. Per esempio, io presiedo un istituto che ha quasi un secolo di vita, ed in cui, pure in mancanza di qualsiasi disposizione in contrario, a nessuno è mai venuto in mente di chiedere alcuna indennità! (*Benissimo!*)

Non essendovi altre osservazioni, con l'aggiunta dell'onorevole Sandrini accolta dal Governo e dalla Commissione, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

« Il Ministero della marina è autorizzato:

a) a cedere gratuitamente, in via temporanea o definitiva, per l'istituzione di navi-asilo, quelle Regie navi delle quali sia consentita l'alienazione a tenore delle disposizioni in vigore, provvedendo anche, in quanto sia possibile, agli occorrenti lavori di adattamento e di riparazione, a mezzo dei dipendenti arsenali militari marittimi;

b) ad imporre, ed esigere, una tassa di ingresso al Museo annesso all'arsenale militare marittimo di Venezia od altri Musei della Regia marina, nonchè, in genere, agli stabilimenti militari marittimi, in occasione di festeggiamenti per vari e per altre cerimonie marinare, che nei medesimi abbiano luogo, al fine di devolverne il provento a vantaggio dell'Opera Nazionale di patronato.

« Il provento delle tasse predette dovrà essere versato in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata per essere poi stanziato in un apposito corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della marina.

« Sarà inoltre iscritto in quest'ultimo bilancio un sussidio annuo a favore dell'Opera Nazionale suindicata nella misura di lire 40,000 per l'esercizio 1914-15, di lire 60,000 per l'esercizio 1915-16 e di lire 80,000 per gli esercizi 1916-17 e successivi.

« Restano fermi le cessioni di navi ed i contributi a carico dei bilanci dei Ministeri della marina e dell'istruzione di cui nella legge 13 luglio 1911, n. 724.

« Alle conseguenti occorrenti variazioni nel bilancio dell'esercizio 1914-15 sarà provveduto con decreti del ministro del tesoro di concerto con quello della marina ».

(È approvato).

Art. 4.

« Le navi-asilo e l'Opera Nazionale di patronato sono soggette all'alta vigilanza del ministro della marina, e regolate da appositi statuti organici da approvarsi con Regi decreti su proposta del ministro predetto, di concerto con quelli dell'interno e della istruzione, udito il Consiglio di Stato ».

(È approvato).

Art. 5.

« È data facoltà al Governo del Re di emanare, udito il Consiglio di Stato, le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

« Con esse si provvederà, in ispecie, a determinare le modalità relative al versamento in tesoreria del provento delle tasse di cui all'articolo 3, a disciplinare il modo di attuazione della vigilanza prevista dall'articolo 4, nonchè a stabilire l'ordinamento delle scuole elementari, popolari e professionali da istituirsi sulle navi-asilo, consentendosi che i licenziati dalle scuole professionali predette possano dare gli esami per il grado di padrone di cui all'articolo 62 del vigente Codice per la marina mercantile, anche se non abbiano gli anni di età e di navigazione prescritti, salvo ad ottenere le relative patenti di abilitazione soltanto quando abbiano tutte le condizioni richieste.

« La legge 13 luglio 1911, n. 724, per la parte non contemplata nella presente legge, resta abrogata ».

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Concessione al Consorzio autonomo del porto di Genova della facoltà di sfruttare la cava detta della « Chiappella ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione al Consorzio autonomo del porto di Genova della facoltà di sfruttare la cava detta della « Chiappella ».

Si dia lettura del disegno di legge.

VALENZANI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 156-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

« Il ministro della guerra è autorizzato a concedere al Consorzio autonomo del porto di Genova lo sfruttamento della cava detta della « Chiappella » nel tratto della cinta fortificata occidentale di detta piazza compreso fra il bastione S. Bartolomeo (di ponente) e la caserma di S. Benigno (superiore), effettuando le demolizioni dei fabbricati e manufatti esistenti nel detto tratto di cinta, nella intesa che le aree risultanti dallo sfruttamento resteranno di proprietà demaniale, ed alla condizione che il Consorzio paghi la somma di lire 500,000 in tre rate.

« La detta somma, che rappresenta la diminuzione di valore di immobili militari alienabili secondo le leggi 5 maggio 1901, n. 151, e 5 luglio 1908, n. 361, sarà introitata in conto del capitolo del bilancio dell'entrata intitolato: « Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, ecc. » per essere nelle forme di legge aggiunta agli stanziamenti straordinari del bilancio della guerra ».

Onorevole ministro delle finanze, vedo allegato al disegno di legge uno schema di contratto di cui non è cenno nell'articolo...

RAVA, ministro delle finanze. È messo per notizia.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del Genio militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del Genio militare.

Si dia lettura del disegno di legge.

VALENZANI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 57-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bussi, il quale ha presentato il seguente emendamento all'articolo 4: sostituire alle parole: « in ragione degli anni di servizio prestati dalla data di nomina dell'impiego civile » le seguenti: « in ragione della anzianità di servizio prestato dalla data in cui hanno acquistato il diritto all'impiego civile ».

BUSI. Onorevoli colleghi, consentitemi alcune brevi riflessioni e dichiarazioni sopra questo disegno di legge che viene finalmente a soddisfare una lunga attesa di una classe d'impiegati. Però se questa lunga attesa ha ora una favorevole soddisfazione, non si può dire che non abbia nociuto al personale dipendente. Nel giugno 1913 l'onorevole Mirabelli, sottosegretario di Stato per la guerra, diceva, rispondendo ad analoga interrogazione, che la presentazione del disegno di legge veniva ritardata solo perchè si temeva che allo scorcio della sessione, per le vicende dei lavori parlamentari non potesse essere discusso. Quindi se non vi fossero state ragioni tecniche di procedura parlamentare, il Ministero, fin d'allora avrebbe presentato e la Camera approvato queste disposizioni legittime e necessarie.

Ora col nuovo disegno di legge la decorrenza degli aumenti è fissata col 1° gennaio 1914. A me sembrerebbe opera di equità e di giustizia farla risalire al 1° luglio 1913, epoca che concede, con le dichiarazioni del Governo alla Camera, quei miglioramenti.

Questo disegno di legge ha poi un piccolo difetto, che io chiamo di orgoglio. Esso viene presentato alla Camera con una relazione della Giunta del bilancio la quale dice che, con questa legge, si provvede in

modo sistematico e definitivo alle condizioni di questi impiegati.

A me sembra pericoloso ed ingiusto voler porre queste colonne d'Ercole, tanto più che l'entità dei miglioramenti stessi non è tale da dare completo affidamento che a tutti i desideri di questa classe si sia provveduto; tanto più che il massimo di stipendio a cui, con i miglioramenti, essi possono arrivare, è fissato a quelle 2,300 lire, che non sono veramente sufficienti all'attuale fabbisogno del caro della vita.

Ma poi, anche per altra considerazione, non si deve ritenere definitivo questo disegno di legge.

Resta sempre un grande inconveniente che il ministro della guerra deve pensare di eliminare e che aveva suggerito a me di presentare, come ho presentato al riguardo, una interpellanza.

Essendo i ruoli aperti, cioè potendo l'impiegato passare dall'Amministrazione del personale dipendente all'Amministrazione centrale, si verifica questo paradosso illogico, ma purtroppo vero, che l'impiegato, pur passando da un impiego delle Amministrazioni dipendenti con uno stipendio elevato, all'Amministrazione centrale, dopo che è stato ritenuto idoneo, viene a percepire uno stipendio inferiore.

Vedete dunque che non c'è nulla di definitivo, come del resto nulla vi è di assoluto nel mondo, ed affermare senz'altro che questa legge è definitiva, vuol dire volere chiudere per l'indomani l'adito a nuove riforme agli organici degli impiegati.

Ma dove, secondo me, il disegno di legge ha un peccato di poca equità rispetto agli impiegati, è appunto nell'articolo 4, al quale noi di diversi settori della Camera abbiamo presentato un emendamento.

Voi proponete la decorrenza, agli effetti dei miglioramenti, dalla data del termine della nomina dell'impiego: noi chiediamo invece che la data di applicazione della presente legge sia calcolata per gli impiegati in ragione degli anni di servizio, dal giorno in cui acquistarono il diritto all'impiego.

Perchè, se la logica non deve essere da noi dimenticata, questa legge deve coordinarsi alle altre leggi, per le quali, dopo il tempo del servizio militare, spetta ai sottufficiali il diritto al nuovo posto. Ora è evidente che, adottando la vostra dizione, si viene a creare una condizione di squilibrio e di inferiorità a quei sottufficiali che pur avendo già diritto di entrare negli impieghi civili, hanno dovuto aspettare cin-

que o sei anni prima di essere messi nei posti ai quali avevano diritto. È giusto quindi che nel computo del servizio prestato sia calcolato anche il tempo durante il quale sono stati in questa lunga attesa, perchè se si fosse applicata serenamente e praticamente la disposizione di legge che li riguarda, automaticamente questi sottufficiali sarebbero entrati negli impieghi civili.

Spero quindi che l'onorevole ministro della guerra vorrà a questo riguardo tranquillizzare me e la Camera accettando le modificazioni da noi proposte, tanto più che non apportano un aggravio notevole all'erario dello Stato. Esse, comunque, coordinerebbero, agli effetti pratici, senza soluzione di continuità, due leggi, una delle quali deve essere integrativa dell'altra, perchè quando avete concesso questo diritto, non potete poi disconoscerlo, quando venite a valutare l'efficacia di quegli impiegati, che anche la recente Commissione d'inchiesta parlamentare per il Ministero della guerra ha ritenuto ottimi.

C'è poi nella legge un altro criterio che sembra pericoloso, perchè, invece di dare un premio alla attività di quegli impiegati che risultano ottimi nel loro servizio, accettando quegli stessi concetti che sono stati accettati dal Ministero delle poste e dei telegrafi e dall'Amministrazione ferroviaria, create invece una nuova sanzione punitiva ponendo un ritardo alla concessione degli aumenti e violando in ciò anche il testo unico della legge sugli impiegati civili, articolo 50, di quella legge che è già integrativa per tutto ciò che può essere stato giuridico degli impiegati.

A me sembra pericoloso aggiungere alla legge generale una nuova sanzione punitiva, specialmente quando essa è lasciata all'arbitrio dell'Amministrazione centrale e più specialmente dei capi servizio. Voi dovete invece premiare l'attività degli impiegati con una forma di acceleramento e concedere che gli impiegati ottimi siano avvantaggiati di sei mesi di tempo nella loro promozione.

Finalmente, poichè al Ministero della guerra si è posto mano a questa riforma, che io riconosco ispirata ad un senso di giustizia generica, desidererei che fosse completata anche per ciò che può essere semplice questione di forma, perchè non capisco la ragione per la quale, mentre fino a pochi anni addietro gli attuali applicati all'Amministrazione dipendenti erano chiamati ufficiali d'ordine delle Amministra-

zioni dipendenti, non abbiate fatto lo stesso cambiamento per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari che sarebbero stati i veri applicati, lasciando così sussistere qualche dubbio che a questa categoria di impiegati non si estendano i benefici di questa legge.

Confido che l'onorevole ministro della guerra terrà conto di queste mie modeste osservazioni, ispirate soltanto ad un senso di giustizia distributiva, e vorrà accogliere il mio modesto consiglio di modificare, nel senso che ho proposto, il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Petrillo.

PETRILLO. Debbo fare una sola raccomandazione.

Moltissimi sottufficiali hanno iniziato da tempo giudizio contro l'Amministrazione della guerra ed il magistrato ha riconosciuto i loro diritti. Quindi coloro che non hanno iniziato il giudizio, perchè hanno avuto fiducia nell'Amministrazione della guerra, si trovano in condizione d'inferiorità di fronte a coloro i quali, passando forse sopra a quel senso di disciplina e di rispetto che c'è nei subordinati, hanno adito l'autorità giudiziaria.

Ora l'emendamento dell'onorevole Bussi, firmato anche da me, tende appunto a questa finalità, quella cioè che il disegno di legge anzichè avere decorrenza, nella determinazione degli assegni, dal giorno che i sottufficiali hanno avuto l'impiego, abbia decorrenza dal giorno in cui avrebbero avuto diritto all'impiego, per parificare in tal modo la condizione di coloro che non hanno adito il magistrato a quella di coloro i quali hanno avuto quella, che oggi sembrerebbe un po' ingenuità, di aspettare le grazie del patrio Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Adinolfi.

ADINOLFI. Farò una semplice dichiarazione.

Plaudo al Governo, il quale ha presentato questo disegno di legge che costituisce un atto di giustizia e rende omaggio ad una classe che lavora modestamente, ma che non meno si rende utile all'Amministrazione dello Stato.

Non ho altro da aggiungere. Non ripeterò ciò che ha detto così opportunamente l'onorevole Bussi. Mi associo all'emendamento da lui proposto all'articolo 4 e alle osservazioni fatte dal collega Petrillo.

PRESIDENEE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Il ruolo organico degli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti è di 1600 posti, quello degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari è di 350 posti, e quello degli assistenti del Genio militare è di 210 posti, senza ripartizione in classi ».

(È approvato).

Art. 2.

« Lo stipendio iniziale è di lire 1,500 ed i suddetti personali procedono nel ruolo da lire 1,500 a lire 1,800 e lire 2,100 per aumenti biennali di lire 300 ciascuno; da lire 2,100 a lire 2,500 e lire 2,900 per aumenti quadriennali di lire 400 ciascuno, e da lire 2,900 a lire 3,200 per aumento quinquennale di lire 300.

Il passaggio ai detti stipendi sarà ritardato di sei mesi per quegli impiegati che, a giudizio del Consiglio di amministrazione non siano temporaneamente riconosciuti meritevoli del passaggio al maggiore stipendio. Sarà ritardato soltanto di tre mesi per gli impiegati provvisti dello stipendio di lire 1,500 e 1,800 ».

(È approvato).

Art. 3.

« Fintanto che il numero attuale degli applicati e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari non sarà ridotto a quello indicato nell'articolo 1º, i posti che si faranno vacanti saranno soppressi in ragione di un terzo ».

(È approvato).

Art. 4.

« Alla data della applicazione della presente legge gli impiegati delle suddette tre categorie percepiranno lo stipendio secondo la progressione stabilita dall'articolo 2 in ragione degli anni di servizio prestati dalla data di nomina all'impiego civile che attualmente ricoprono. Gli aumenti successivi verranno computati e conseguiti dalla data alla nomina al detto impiego civile secondo la progressione stabilita dal citato articolo. Però l'ammontare degli aumenti sugli stipendi attualmente percepiti non potrà superare le lire trecento durante il primo anno di applicazione della legge ».

A questo articolo gli onorevoli Bussi e Petrillo hanno presentato e già svolto il seguente emendamento:

« *Alle parole:* in ragione degli anni di servizio prestati dalla data di nomina all'impiego civile che attualmente ricoprono, *sostituire le seguenti:* in ragione dell'anzianità di servizio prestato dalla data in cui hanno acquistato diritto all'impiego civile, che attualmente ricoprono ».

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Mi rincresce di non potere accettare l'emendamento proposto.

Premetto che, con questo disegno di legge, si favorisce già molto la condizione di questi impiegati dello Stato: si aumenta il massimo dello stipendio di lire 1,100; si stabilisce il ruolo aperto, e si dispongono aumenti automatici ogni tre, ogni cinque ed ogni sette anni.

La Giunta del bilancio non ha creduto di andare più in là, ma con ciò non è a dire che si stabiliscano le colonne d'Ercole; tanto che, nel 1910, facemmo una legge per migliorare le condizioni di questi impiegati, ed ora ne facciamo un'altra per migliorarle ancora. Mostriamo sempre la nostra buona intenzione a questo riguardo.

Ho detto che non posso accettare l'emendamento proposto, e la ragione è semplice. Gli onorevoli Bussi e Petrillo vogliono far decorrere l'anzianità, il diritto allo stipendio ed il diritto all'aumento di stipendio, dal giorno in cui questi applicati avrebbero avuto diritto all'impiego; mentre la Giunta generale del bilancio ha stabilito la decorrenza degli aumenti dal giorno in cui prestano servizio.

Ma mi permettano i colleghi ch'io faccia considerare l'ingiustizia che deriverebbe dall'accettazione della loro proposta.

Il diritto all'impiego si verifica dal giorno in cui questi sottufficiali compiono i 12 anni di servizio militare; anche se non lo domandano, lo avranno in potenza. Allora, si verificherebbe questo caso, se fosse accolto l'emendamento: che uno che non avesse domandato l'impiego, che non avesse prestato servizio, verrebbe ad essere in pari grado con colui che avesse fatto la domanda, che avesse ottenuto l'impiego ed avesse prestato servizio. Quindi prego i colleghi di non insistere su questo emendamento che

turberebbe non solo l'economia della legge, ma verrebbe a stabilire una ingiustizia a danno di coloro che hanno prestato lodevole servizio.

Devo poi rispondere due parole all'onorevole Bussi, il quale ha censurato quella disposizione per la quale si ritarda di sei mesi la promozione al grado superiore, a colui che se ne renda indegno, ed ha anche lamentato che non vi siano promozioni per merito. Come ho già detto nella relazione, si tratta di semplici scritturali, i quali prestano un servizio che è uguale per tutti. Tanto il primo che avrà lire 3,200 di stipendio, quanto l'ultimo che entrerà in carriera, sono sottufficiali che provengono dall'esercito, quasi con la stessa istruzione. Si dice: non avete messo le promozioni per merito. Ma come si fa a stabilire il merito? Alcuni di questi sottufficiali sono soli in qualche ufficio; ed allora quale confronto si potrà stabilire fra essi ed altri? E poi, il genere di servizio che prestano è tale, che non ammette promozioni per merito.

Quindi prego i colleghi di non insistere nella proposta; e prego la Camera, qualora v'insistano, di respingerla.

GRANDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro della guerra*. L'onorevole relatore ha così chiaramente spiegato le ragioni per le quali la Giunta generale del bilancio non accetta l'emendamento proposto, che io non posso che rimettermi alle parole sue, dichiarando che anch'io non posso accettare l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Bussi, mantiene o ritira il suo emendamento?

BUSSI. Sono dolente che l'onorevole relatore della Giunta del bilancio e il ministro della guerra non abbiano voluto accettare il mio emendamento.

Avrei sperato che l'onorevole ministro della guerra aggiungesse altre dichiarazioni a quelle dell'onorevole relatore; perchè, se egli mi avesse risposto, forse avrei ritirato la mia interpellanza: vuol dire che dal silenzio dell'onorevole ministro sono autorizzato a mantenere l'interpellanza ed a svolgerla più ampiamente.

L'onorevole relatore, che sta alla realtà della vita e non alle ipotesi, egli che per ragioni di studio ha preso in esame la condizione di questi impiegati, potrebbe insegnare a me come sia avvenuto questo caso stranissimo, che i più vecchi ed i più

giovani siano stati chiamati subito all'impiego dopo i dodici anni di servizio militare, mentre la parte centrale, che pure aveva fatto la domanda, è stata chiamata in servizio quattro, cinque, sei anni dopo.

Con i vostri criteri arriveremo ad una sperequazione grandissima per questa gente che è già in servizio, che vi è entrata prima e che non deve venire trattata in modo disuguale; e invece di applicare la giustizia distributiva, farete una parzialità gravissima, per semplice ragione di economia che non volete confessare.

GRANDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro della guerra*. La ragione del ritardo nell'assumere questo personale nell'impiego civile non è dipesa tanto dalla mancanza dei posti quanto da ciò che i richiedenti non si contentavano di chiedere un impiego qualunque, ma volevano un determinato impiego e anche una determinata residenza.

In questa condizione non era facile contentarli; quindi si sono messi essi stessi nella condizione di veder ritardata l'ammissione nell'impiego civile. Ecco come è avvenuta la sperequazione, per cui alcuni sono entrati prima ed altri dopo; e non è questa una ragione per cui il paese debba sottostare ad una spesa, che non è consentita dal bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Bussi, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra insiste ancora nel suo emendamento?

BUSSI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessun altro chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

« Coloro che fossero attualmente provvisti di uno stipendio superiore a quello loro spettante, in ragione degli anni di servizio, percepiranno, quale assegno personale l'ammontare della differenza, computabile agli effetti della pensione, fino a quando non avranno maturato il periodo di tempo necessario per conseguire lo stipendio successivo ».

(È approvato).

Art. 6.

« La presente legge avrà vigore dal 1º gennaio 1914 e per la sua applicazione saranno effettuati negli stanziamenti dei

capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi 1913-14 e 1914-15 le variazioni risultanti dalla tabella annessa ».

Si dia lettura della tabella annessa al disegno di legge.

MIARI, segretario, legge :

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1913-14 e 1914-15.

Esercizio 1913-14.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 46. Personali civili tecnici di artiglieria e del genio (*Assegni fissi*), lire 27,150.

Capitolo 47. Applicati delle Amministrazioni dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (*Assegni fissi*), lire 293,850. — Totale lire 321,000.

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTI.

Capitolo 24. Corpi di fanteria — Truppa (*Assegni fissi*), lire 25,000.

Capitolo 26. Corpi di cavalleria — Truppa (*Assegni fissi*), lire 4,000.

Capitolo 28. Corpi e servizi d'artiglieria — Truppa (*Assegni fissi*), lire 5,700.

Capitolo 30. Corpi e servizi del Genio — Truppa (*Assegni fissi*), lire 2,000.

Capitolo 80. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi e in casi analoghi, lire 284,300. — Totale lire 321,000.

Esercizio 1914-15.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 46. Personali civili tecnici di artiglieria e del genio (*Assegni fissi*), lire 60,400.

Capitolo 47. Applicati delle Amministrazioni dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (*Assegni fissi*), lire 696,800. — Totale lire 757,200.

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTI.

Capitolo 24. Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*), lire 100,000.

Capitolo 26. Corpi di cavalleria — Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*), lire 18,000.

Capitolo 28. Corpi e servizi d'artiglieria — Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*), lire 21,500.

Capitolo 30. Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*), lire 8,500.

Capitolo 52. Premi, indennità e soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i Carabinieri Reali, bilanciati al capitolo 31), lire 200,000.

Capitolo 82. Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito, lire 409,200. — Totale lire 757,200.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 6, con la tabella annessa, di cui si è data lettura.

(È approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

« È data facoltà al Ministero della guerra di consentire il passaggio nel ruolo degli applicati dipendenti a quei funzionari d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, che, avendo uno stipendio inferiore a quello che percepirebbero nelle Amministrazioni militari dipendenti con le norme della presente legge, ne facciano domanda entro l'anno 1914.

Ai medesimi sarà assegnato lo stipendio loro spettante secondo le norme della presente legge in base agli anni di servizio, decorsi dalla data della loro nomina ad applicati delle Amministrazioni militari dipendenti ».

A questo articolo l'onorevole Carboni insieme con gli onorevoli La Pegna, Caporali, Pipitone, Congiu, Scalori, Fraccacreta, Gasparotto, Agnelli e Pietravalle, propongono quattro emendamenti, subordinati l'uno all'altro.

Ne do lettura:

« È data facoltà ai funzionari d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, che per effetto della presente legge verranno a trovarsi sperequati, di transitare a loro domanda nel ruolo degli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti rimanendo in soprannumero all'organico, qualora non vi fossero posti disponibili. Ai medesimi sarà corrisposto lo stipendio loro spettante secondo le norme dell'articolo 2 della presente legge ».

« È data facoltà ai funzionari d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra che, per effetto della presente legge verranno a trovarsi sperequati, e che ne fac-

ciano domanda entro il 31 dicembre 1914, di transitare nel ruolo degli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, rimanendo in soprannumero all'organico, qualora non vi fossero posti disponibili. Ai medesimi sarà corrisposto lo stipendio loro spettante secondo le norme dell'articolo 2 della presente legge ».

« È data facoltà al ministro della guerra di consentire il passaggio nel ruolo degli applicati dipendenti quei funzionari d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, che avendo uno stipendio inferiore a quello che percepirebbero nelle Amministrazioni militari dipendenti con le norme della presente legge ne facciano domanda. Qualora non vi siano posti disponibili, potranno rimanere in soprannumero all'organico, pur continuando, se del caso, e per esigenze d'ufficio, a prestar servizio nell'Amministrazione centrale ».

« È data facoltà al ministro della guerra di consentire il passaggio nel ruolo degli applicati dipendenti a quei funzionari d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra che, avendo uno stipendio inferiore a quello che percepirebbero nelle Amministrazioni militari dipendenti con le norme della presente legge, ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1914. Qualora non vi siano posti disponibili, essi potranno rimanere in soprannumero nell'organico, pur continuando, se del caso, e per esigenze d'ufficio a prestar servizio nell'Amministrazione centrale ».

L'onorevole Carboni ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CARBONI. Onorevole ministro, si tratta di emendamenti, intesi a riparare alle anormali condizioni, in cui versano gli applicati dell'Amministrazione centrale della guerra. Si è sempre riconosciuta e lamentata la condizione anormale e dolorosissima degli applicati d'ordine delle Amministrazioni centrali, benchè essi meritassero una condizione di favore di fronte agli applicati delle Amministrazioni dipendenti, perchè, applicati anch'essi dell'Amministrazioni dipendenti, poterono entrare applicati nell'Amministrazione centrale della guerra dopo un esame in cui riuscirono vittoriosi. Orbene essi dopo aver vinto il concorso si sono trovati in condizioni di inferiorità di fronte ai colleghi dell'Amministrazioni dipendenti. Si è mosso lamento contro questa iniqua, dirò, civilmente parlando, spere-

quazione, e lo stesso predecessore del ministro attuale se ne è preoccupato, adottando qualche provvedimento del momento per allontanare, o, per lo meno, diminuire codesta sperequazione.

Ora il presente disegno di legge fa una nuova condizione di maggior favore agli applicati delle Amministrazioni dipendenti, e quindi la sperequazione a danno degli applicati dell'Amministrazione centrale e di coloro, che hanno vinto il concorso, viene aumentata. Io ho proposto con altri colleghi questi emendamenti, affinchè la tenuissima utilità, che con l'articolo 7 viene data agli applicati dell'Amministrazione centrale, sia aumentata in qualche modo.

Viene conferita al ministro la facoltà di accogliere le domande di quegli applicati dell'Amministrazione centrale, i quali dimenticandosi di aver vinto un concorso che li porta a Roma, vogliono magari tornare nelle Amministrazioni dipendenti. Ma fin tanto che rimane una semplice facoltà del ministro, saranno cento le ragioni, cento le circostanze preminenti per cui la domanda dell'applicato dell'Amministrazione centrale non potrà essere accolta, ed allora affermiamo nel progetto la facoltà del trasferimento dall'Amministrazione centrale alle Amministrazioni dipendenti, ma assegniamo questa facoltà agli applicati d'ordine.

Si tratta di emendamenti gradualisti. L'onorevole ministro se non il primo, il secondo, se non il secondo il terzo, se non il terzo, il quarto, uno potrà accettarne, affinchè le condizioni di questi sventurati, di questi paria che danno una opera così faticosa e così mal compensata sia finalmente migliorata.

E potrei ritirare anche tutti gli emendamenti se avessi dall'onorevole ministro una parola di conforto nel senso che anche il progetto che riguarda il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione, nel quale è compreso anche quello dei miglioramenti degli applicati d'ordine dell'Amministrazione centrale, venga presto alla discussione ed all'approvazione della Camera, così come è venuto finalmente il progetto per gli applicati delle Amministrazioni dipendenti.

Questo mi auguro di sentire dalla sua parola, onorevole ministro; e così questa povera gente, che lavora molto ed è poco compensata, potrà rimanere confortata insieme alle loro famiglie.

GRANDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro della guerra*. Dichiaro che non posso accettare nemmeno questi emendamenti.

La ragione essenziale accennata dall'onorevole Carboni è quella della condizione di inferiorità in cui si troverebbero gli applicati dell'Amministrazione centrale. Ma l'onorevole Carboni sa che ho allo studio un progetto di riordinamento dell'Amministrazione centrale, per il quale anche le condizioni degli applicati saranno, se le condizioni del tesoro lo consentiranno, migliorate.

CARBONI. Sono due anni che sta allo studio!

GRANDI, *ministro della guerra*. Ma io sto a questo posto da due mesi appena! Quanto alla facoltà di passaggio dai ruoli dell'Amministrazione centrale a quelli delle Amministrazioni dipendenti, credo che essa debba essere riservata al ministro, perchè gli impiegati sono al servizio dello Stato e non è lo Stato al servizio degli impiegati. (*Approvazioni*).

Col proposto emendamento si verrebbe a costituire una specie di ruolo unico tra applicati centrali ed applicati provinciali, che, per motivi di servizio, non è assolutamente consentibile. Credo quindi di avere consenziente anche l'onorevole relatore della Giunta generale del bilancio nel dichiarare che non posso accettare questo emendamento.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Mi associo alle parole dell'onorevole ministro, e faccio osservare al collega Carboni ed agli altri che hanno presentato questo emendamento, che essi giungono ad un assurdo; all'assurdo cioè che si possa dagli impiegati domandare di essere assegnati piuttosto a un ufficio che ad un altro.

Ora non tocca agli impiegati di stabilire dove possono andare, ma tocca al ministro di sapere dove può destinarli; altrimenti per le residenze migliori si avrà una pletora di domande, mentre gli altri uffici resteranno scoperti.

Poi l'emendamento porterebbe alla conseguenza che gli impiegati avrebbero diritto a questo trasferimento alla sede che loro più piace, in seguito a semplice loro domanda. Non è più il ministro che dice: posso accogliere o non posso accogliere la vostra domanda, mandarvi in un luogo o in un altro. Sono loro che domandano, e da quel giorno

hanno un diritto acquisito. Credo che nemmeno i proponenti volessero giungere a tanto.

Essi hanno presentato una domanda principale, poi una subordinata, poi una più subordinata, ed una più subordinata ancora, ma questa contiene l'inconveniente di lasciare all'arbitrio degli impiegati la scelta del luogo dove possono essere addetti ad un ufficio, mentre qui si tratta di una disposizione transitoria, per la quale unicamente il ministro ha diritto di togliere degli impiegati dall'Amministrazione centrale per mandarli nelle Amministrazioni provinciali, se e in quanto vi sia il posto, e nulla più.

La Giunta del bilancio ha proposto, ed il ministro ha accettato, di prolungare il termine di queste domande. Prima vi era il termine di sessanta giorni. La Giunta del bilancio ha proposto la proroga a tutto l'anno, ed è tutto quello che si poteva fare a questo riguardo.

Quindi prego gli onorevoli colleghi di volere ritirare i loro emendamenti, e di accontentarsi della dichiarazione fatta dall'onorevole ministro, che in occasione del riordinamento generale dell'Amministrazione della guerra, vedrà se e in quanto possa provvedere.

PRESIDENTE. Onorevole Carboni, insiste nei suoi emendamenti?

CARBONI. Mi permetto di osservare all'onorevole ministro, che soltanto i nostri primi emendamenti trasferiscono la facoltà del ministro nel funzionario.

Il terzo e il quarto invece mantengono la facoltà nel ministro, ma almeno vengono a questa conclusione: che anche quando non vi siano posti disponibili in qualsiasi delle Amministrazioni dipendenti, si accolgano però egualmente le domande, lasciando tali funzionari in soprannumero nell'Amministrazione centrale. Ora a me sembra che, dal momento che l'unica ragione dell'onorevole ministro per respingere i nostri emendamenti è quella accennata, e che il terzo e il quarto emendamento mantengono quello che io ho enunciato, sopra questo terzo e quarto emendamento potremo trovarci d'accordo in una questione per cui l'onorevole relatore, anche nella relazione di questo disegno di legge, ebbe a scrivere le seguenti parole: « L'articolo 7 viene proposto come disposizione transitoria per riparare all'ingiusto trattamento che ne viene per quei funzionari d'ordine dell'Amministrazione centrale, che

percepiscono uno stipendio minore a quello proposto dal progetto di legge ».

Aggiungo che sono i più meritevoli, perchè, per abbandonare le Amministrazioni dipendenti e venire nella centrale, hanno dovuto vincere un concorso.

Quindi insisto nel mio ultimo emendamento.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Prego l'onorevole Carboni di voler ritirare anche quest'ultimo emendamento. Quando egli vuol porre questi sottufficiali in diritto...

CARBONI. Non si tratta di diritto; resta sempre la facoltà del ministro.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Ma ella ha scritto nell'emendamento « hanno diritto »...

CARBONI. Nel primo emendamento, ma non nell'ultimo.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Ma abbia pazienza! Mi lasci finire, senza interrompermi!

PRESIDENTE. Onorevole relatore, sarà bene che le rilegga l'emendamento:

« È data facoltà al ministro della guerra di consentire il passaggio nel ruolo degli applicati dipendenti, a quei funzionari d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra che, avendo uno stipendio inferiore a quello che percepirebbe nelle Amministrazioni militari dipendenti con le norme della presente legge, ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1914. Qualora non vi siano posti disponibili, essi potranno rimanere in soprannumero nell'organico, pur continuando, se del caso, e per esigenze d'ufficio, a prestare servizio nell'Amministrazione centrale ».

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. L'ultimo capoverso dice dunque che hanno diritto di essere iscritti in questo ruolo transitorio...

GRANDI, *ministro della guerra*. E in soprannumero. Ma che cosa dovrebbero fare questi impiegati in soprannumero?

CARBONI. Ella sa, onorevole ministro, che vi sono centinaia di comandati e di applicati nel suo Ministero...

GRANDI, *ministro della guerra*. Ma un po' per volta andranno via tutti i comandati...

PRESIDENTE. Onorevole Carboni ella dunque insiste nel suo ultimo emendamento?

CARBONI. Sì.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento quarto dell'onorevole Carboni, di

cui è stata data lettura, e che non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Metto ora a partito l'articolo 7 così come ne fu data lettura.

(*È approvato*).

Vi è ora il seguente articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Carboni insieme con gli onorevoli La Pegna, Valignani, Leone, Toscani, Bussi, Agnelli, Salterio, Perrone, De Ruggeri:

« Sono collocati nel ruolo del personale d'ordine coloro che, dalla loro ammissione nell'Amministrazione militare e con un servizio non minore di dieci anni, abbiano compiuto sotto la qualifica di operai, servizio di scritturazione ».

L'onorevole Carboni ha facoltà di svolgerlo.

CARBONI. Onorevoli colleghi, nell'Amministrazione della guerra e della marina si è dato il caso che alcuni del personale d'ordine, anche sotto la qualifica di operai, dal momento della loro ammissione in servizio e per tutto il tempo del servizio ultra decennale, hanno esercitato servizio di scritturazione.

Le leggi successive hanno compreso il personale che si trovava in queste condizioni nel ruolo del personale d'ordine, ed io cito la legge n. 217 del 1904 colla quale furono passati nel ruolo degli applicati (allora erano ufficiali d'ordine) nelle Amministrazioni dipendenti 325 capi lavoranti di artiglieria e del genio.

La successiva legge, n. 226, del 1910 portò e comprese nel medesimo ruolo altri otto operai che avevano disimpegnato servizio di scritturazione presso l'Istituto geografico militare di Firenze e presso la Farmacia militare centrale di Torino.

Ora di questo personale, il quale è stato assunto in qualità di operaio, ma che però, ripeto, ha compiuto servizio di scritturazione restano non più di otto operai, di cui potrei fare nome e cognome. Quindi col nostro articolo aggiuntivo chiediamo appunto che il beneficio fatto dalle precedenti leggi a circa 400 di questi operai, sia fatto anche a questi ultimi otto, tanto più che esso non porta nemmeno un aggravio al bilancio.

Spero che l'onorevole ministro non troverà obiezioni ad accogliere questo emendamento.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*.
Non posso interrogare in questo momento i colleghi della Giunta generale del bilancio per sentire il loro parere su questo articolo aggiuntivo del collega Carboni, ma credo di interpretare il loro voto dicendo che esso non si potrebbe assolutamente accettare perchè si tratta di paragonare questi operai ai sottufficiali che hanno dodici anni di servizio, mentre essi ne hanno meno di dieci. Non so poi se si tratta di otto, dieci o quindici operai. Se l'onorevole Carboni crede che essi abbiano qualche diritto, si faccia iniziatore di una proposta di legge, e se avrò l'onore di esserne nominato relatore, la studierò con cura premurosa.

GRANDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro della guerra*. L'onorevole relatore ha spiegato le ragioni per cui, a nome della Giunta del bilancio, non crede di potere accettare questo articolo aggiuntivo, ed io non le ripeterò.

Con leggi precedenti sono stati messi in ruolo alcuni operai che avevano esercitato servizio di scritturazione; ma da quanto mi consta, quegli operai ai quali si riferisce l'onorevole Carboni, non hanno esercitato questo servizio, quindi mancherebbe la condizione essenziale per prendere il provvedimento. Con la presente legge si tratta di sistemare funzionari provenienti dai sottufficiali con dodici e più anni di servizio; non vi si può includere, incidentalmente, altro personale che non ha quei medesimi diritti.

Il Governo quindi non può accettare l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Carboni, insiste nel suo articolo aggiuntivo?

CARBONI. Il vedere se questi operai abbiano o no i requisiti, è una questione di fatto; e nel caso che l'articolo aggiuntivo fosse stato accettato, prima di conferire *ad personam* il beneficio, gli operai avrebbero dovuto presentare i titoli. Mi duole che questi operai che si trovano nelle medesime condizioni di altri ai quali si provvede con leggi precedenti, vengano esclusi da quel beneficio.

Ma poichè ho già sperimentato la volontà della Camera non insisto nel mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Aguglia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

AGUGLIA. A nome della Giunta del bilancio ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915. (27-A) »

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interrogazioni, interpellanze e mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e di una mozione presentate oggi.

LOERO, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di grazia e giustizia e dei culti e dell'interno, per sapere se sia dignitoso per la tranquillità ed indipendenza dei magistrati - specie di quelli abbandonati in lontani comuni alla mercè delle competizioni locali - che sul conto di essi si chiedano informazioni ai sindaci ed agli ufficiali di pubblica sicurezza.

« Lucci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia stato informato sull'entità del disastro degli allagamenti nelle provincie Venete e se e quali provvedimenti abbia preso per alleviarne le conseguenze.

« Sandrini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura, industria e commercio, dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere se conoscano come molte greggi, condotte da pastori nomadi, scorrazzano lungo strade nazionali, comunali e provinciali, argini di fiumi e canali e nelle campagne del Veneto con pericolo per la pubblica sicurezza, con pregiudizio dell'Erario pubblico e delle Amministrazioni provinciali e comunali e grave danno alle private proprietà e ai loro coltivatori non senza importare malattie epizootiche, e quali provvedimenti pronti ed efficaci intendano di prendere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Stoppato ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, sui disordini avvenuti in territorio di Pescina per la separazione della frazione San Benedetto dal Capoluogo.

« Sipari ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio ed il ministro di agricoltura, industria e commercio, sui criteri coi quali — nell'indispensabile completamento della legislazione sociale — intendano provvedere ai problemi della pensione di vecchiaia per i lavoratori.

« Ruini, Lo Presti, Fera, Barbera ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sui criteri ai quali il Governo ispirerà la sua azione per una efficace e leale applicazione delle leggi sociali e per il loro necessario completamento soprattutto per ciò che concerne le assicurazioni operaie.

« Agnelli, Ruini, Gasparotto, Barbera, Fera, Lo Presti ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dell'istruzione pubblica, circa la interpretazione che intende dare all'articolo 16 della legge 4 giugno 1911, n. 387, e se intenda prorogare il termine fissato per chiedere l'autonomia scolastica.

« Pietravalle, Frisoni, Sciacca-Giardina, Lo Presti, La Pegna, Gasparotto, Barbera, Veroni, Chiaraviglio ».

« La Camera,

constatando che l'industria dello zucchero dalle bietole gode attualmente di una sovrapprotezione, e che il mantenimento di questa va a vantaggio esclusivo degli zuccherieri, organizzati in un sindacato svolgente una azione contraria agli interessi della collettività;

invita il Governo a presentare immediati provvedimenti per eliminare tale sovrapprotezione, in attesa che le condizioni dell'Erario possano consentire nell'interesse legittimo dei consumatori, dei produttori delle bietole e degli stessi zuccherieri una riduzione sufficiente delle imposte di fabbricazione.

« Graziadei, Albertelli, Maffi, Bussi, Morgari, Merloni, Pucci, Soglia, De Giovanni, Musatti, Mazzoni, Cavallera, Montemartini, Savio ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi al ministro competente quella per cui si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, qualora i ministri interessati, nel termine regolamentare, non dichiareranno di opporvisi.

Quanto alla mozione, che è stata letta perchè firmata da dieci, o più, deputati, l'onorevole proponente si metterà poi d'accordo col Governo per stabilire il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa.

Sull'ordine del giorno.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei la Camera di consentire che nell'ordine del giorno di domani, prima del bilancio delle finanze sia iscritta la discussione del disegno di legge che approva il trattato di commercio con la Spagna.

PRESIDENTE. Sta bene.

Domani dunque, dopo le interrogazioni e la verifica dei poteri, avremo la discussione di questo disegno di legge e poi il seguito del bilancio delle finanze.

V'è quindi molta materia all'ordine del giorno; perciò pregherei gli onorevoli deputati di non chiedere per domani lo svolgimento di proposte di legge; altrimenti non si riuscirà ad esaurire la discussione del bilancio.

E poi mi sembra proprio inutile che si svolgano ora tante proposte di legge, quando non vi può essere ormai la minima speranza che siano discusse prima delle vacanze.

Ma ha chiesto di parlare l'onorevole Leone, che credo voglia appunto proporre lo svolgimento di una sua proposta di legge. Però, dopo quanto ho detto, spero che non insisterà.

LEONE. Sarei d'accordo col ministro dell'istruzione pubblica.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In questo momento i lavori parlamentari hanno tale gravità e urgenza, che debbo pregare i colleghi di non chiedere, per non mettermi nella condizione di rispondere loro con un rifiuto, qualsiasi discussione, che possa portare diminuzione del tempo necessario per questi lavori urgentissimi.

È una preghiera che rivolgo a tutti; perchè dovrei fare lo stesso trattamento per tutti.

LEONE. Allora non insisto nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Sta bene.

La seduta è tolta alle 19.15.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

2. Verificazione di poteri - Elezione contestata del collegio di Palermo III (eletto Barbera).

3. *Votazione per la nomina:*

di un commissario di vigilanza sulla Biblioteca della Camera;

di un commissario del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica,

di un commissario del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

4. *Discussione del disegno di legge:*

Approvazione della convenzione di commercio e di navigazione firmata a Madrid tra l'Italia e la Spagna addì 30 marzo 1914. (148)

5. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915. (21)

6. *Votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:*

Navi asilo ed opera nazionale di patronato per le medesime (130).

Concessione al Consorzio autonomo del porto di Genova della facoltà di sfruttare la cava della « Chiappella » (156).

Provvedimenti per gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del Genio militare (57).

7. *Discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale. (77, 77-bis)

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1914 — Tip. della Camera dei Deputati.

